



**COMMISSIONE EUROPEA**

DIREZIONE GENERALE XV

MERCATO INTERNO E SERVIZI FINANZIARI

Libera circolazione delle informazioni - Diritto delle società e informazione finanziaria

**Libera circolazione delle informazioni, protezione dei dati e relativi aspetti internazionali**

DG XVD/5047/98 finale

**WP 14**

**Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento  
dei dati personali**

**SECONDA RELAZIONE ANNUALE**

Approvata dal gruppo il 30 novembre 1998

## CONTENUTI

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2. SVILUPPI NELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>4</b>
<b>2.1. La direttiva</b>	<b>4</b>
2.1.1. Gruppo per la protezione dei dati	4
2.1.2. Recepimento nella legislazione nazionale degli Stati membri	5
2.1.3. Rispetto della direttiva da parte delle istituzioni europee	7
<b>2.2. Sviluppi nel campo della protezione dei dati. Attività delle autorità responsabili della protezione dei dati</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Sviluppo della politica dell'Unione europea nell'ambito della protezione dei dati</b>	<b>28</b>
2.3.1. Iniziative settoriali	28
2.3.2. Protezione dei dati e società dell'informazione	29
2.3.2. Protezione dei dati nell'ambito di altri strumenti comunitari	30
2.3.3. Protezione dei dati nell'ambito di strumenti non comunitari	31
<b>2.4. Schengen</b>	<b>31</b>
<b>2.5. Dialogo con paesi terzi in merito alle questioni connesse alla protezione dei dati</b>	<b>32</b>
<b>3. IL CONSIGLIO D'EUROPA</b>	<b>32</b>
<b>4. PRINCIPALI SVILUPPI NEI PAESI TERZI</b>	<b>33</b>
4.1. Spazio economico europeo	33
4.2. Paesi dell'Europa centrale ed orientale	34
4.3. Altri paesi terzi	34
<b>5. ALTRI SVILUPPI A LIVELLO INTERNAZIONALE</b>	<b>35</b>
5.1. Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)	35
<b>6. ALLEGATI</b>	<b>37</b>

## IL GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

istituito dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 95/46/CE, del 24 ottobre 1995<sup>1</sup>,

dato l'articolo 29 e l'articolo 30 (6) della suddetta direttiva,

dato il regolamento di procedura e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 15,

ha approvato la presente relazione.

### 1. INTRODUZIONE

Il 24 ottobre 1995, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito definita «la direttiva»)<sup>2</sup>.

L'articolo 29 della direttiva istituì il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. A questo gruppo fu richiesto di fornire alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Comunità e nei paesi terzi. La relazione era oggetto di pubblicazione<sup>3</sup>.

La prima relazione venne approvata il 25 giugno 1997 e riguardava i principali nuovi avvenimenti osservati nel corso del 1996 nel campo della protezione dei dati. Questa seconda relazione riguarda il 1997 ed in linea di massima segue la struttura della prima relazione al fine di facilitare l'analisi degli sviluppi: la seconda parte è perciò dedicata agli sviluppi che interessano l'Unione europea, sia negli Stati membri che a livello comunitario. La terza parte tratta dei lavori del Consiglio d'Europa. La quarta parte tratta i principali sviluppi nei paesi terzi e la quinta parte presenta altri sviluppi a livello internazionale.

A livello comunitario il 1997 è stato caratterizzato da vari sviluppi principali:

- firma del trattato di Amsterdam, inclusa una specifica disposizione sulla protezione dei dati personali (cfr. parte 2.1.3);
- adozione della direttiva 97/66 relativa alla protezione dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni (cfr. parte 2.3.1);
- approvazione dei primi documenti del gruppo istituito a seguito della direttiva 95/46 che ha raggiunto rapidamente il pieno ritmo di lavoro e le cui attività hanno toccato in misura sempre maggiore gli interessi in settori correlati (cfr. parte 2.1.1).

Inoltre il processo di recepimento della direttiva 95/46/CE ha raggiunto la fase cruciale e la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa ha visto l'adesione di due nuovi Paesi (Svizzera e Ungheria).

---

<sup>1</sup> GUL 281 del 23.11.1995, p. 31.

<sup>2</sup> GUL 281 del 23.11.1995, p. 31.

<sup>3</sup> Articolo 30 (6) della direttiva.

## 2. SVILUPPI NELL'UNIONE EUROPEA

### 2.1. La direttiva

Il processo di attuazione della direttiva ebbe inizio nel 1996 in tutti gli Stati membri e a livello europeo. La parte 2.1.1 si riferisce alle attribuzioni e alle attività del gruppo nel corso del 1997, la parte 2.1.2 descrive le procedure per recepire la direttiva a livello nazionale e la parte 2.1.3 evidenzia le misure adottate dalle istituzioni europee al fine di conformarsi alle norme della direttiva.

#### *2.1.1. Gruppo per la protezione dei dati*

Il gruppo era costituito da rappresentanti delle autorità nazionali autonome responsabili della protezione dei dati<sup>4</sup>, da un rappresentante della Commissione e includerà un rappresentante delle autorità responsabili delle questioni relative alla protezione dei dati all'interno delle istituzioni europee, a partire dalla data di istituzione di questa autorità (cfr. parte 2.1.3).

Condividendo l'esperienza delle autorità nazionali, il gruppo incoraggia l'adozione di una strategia coerente al fine di adottare i principi generali specificati nella direttiva, e fornisce suggerimenti alla Commissione in merito a questioni legate alla protezione dei dati. Il suo ruolo consiste in particolare nell'esprimere il proprio parere sul livello di protezione dell'Unione e dei paesi terzi e nel fornire raccomandazioni su ogni questione relativa alla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il gruppo si è riunito per la prima volta il 17 gennaio 1996. L'avvio immediato dei lavori del gruppo è stato richiesto dalle autorità nazionali responsabili della protezione dei dati. Il gruppo è presieduto dal sig. Peter J. HUSTINX, Presidente dell'autorità olandese responsabile della protezione dei dati (Registratiekamer). Dall'entrata in vigore della legislazione greca ed italiana sulla protezione dei dati personali, il gruppo riunisce ora le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri.

Nel 1997 il gruppo si è riunito quattro volte ed ha esaminato un numero sempre maggiore di questioni. In modo particolare le discussioni iniziate nel 1997 hanno reso possibile l'adozione dei seguenti documenti:

- (1) Raccomandazione 1/97 sulla protezione dei dati e sui mezzi di comunicazione concernente l'equilibrio tra la tutela della vita privata e altri principi di natura costituzionale, quali la libertà di stampa, ponendo in rilievo che tali principi (tutt'altro che paradossali) si rafforzavano reciprocamente (documento WP1 – 5012/97);
- (2) Parere 1/97 sull'iniziativa canadese concernente la standardizzazione in merito alla tutela della vita privata (WP 2 – 50023/97);
- (3) Prima relazione annuale (WP 3 – 5025/97);
- (4) Prime direttive del gruppo sul trasferimento dei dati verso i paesi terzi (WP 4 – 5020/97);

---

<sup>4</sup> I membri del gruppo sono elencati nell'allegato 1.

- (5) Raccomandazione 2/97 sulla relazione e sulle direttive del gruppo internazionale per la protezione dei dati nelle telecomunicazioni (WP 5 – 5060/97);
- (6) Raccomandazione 3/97 per l'anonimato su Internet (WP 6 – 5022/97);
- (7) Documento di lavoro sulla valutazione dei codici di autoregolamentazione con riferimento al trasferimento di dati verso paesi terzi (WP 7 – 5057/97);
- (8) Documento di lavoro sulle notifiche (WP 8 – 5027/97).

È opportuno mettere in evidenza che tutti i documenti approvati dal gruppo sono disponibili sul sito "Europa" della Commissione europea, e possono essere consultati al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/dg15/index.htm>

### *2.1.2. Recepimento nella legislazione nazionale degli Stati membri*

Questa parte riassume i progressi raggiunti nel recepimento della direttiva nella legislazione nazionale nel corso del 1997 e tiene conto degli sviluppi fino al 30 giugno 1998.

In **Belgio** il progetto di legge per recepire la direttiva, revisionato in base al parere del Consiglio di Stato, è stato sottoposto al Parlamento nell'aprile 1998.

In **Danimarca** il progetto di legge è stato sottoposto il 30 aprile 1998 ed il Parlamento ha terminato la sua prima lettura a giugno.

In **Spagna** il progetto di legge preliminare che modifica l'attuale legislazione sulla protezione dei dati (legge organica 5/1992), è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato e dovrebbe essere discusso dal Parlamento nell'estate del 1998; tuttavia la maggior parte delle disposizioni è stata già recepita dalla «Ley Organica» 5/1992 del 29 ottobre 1992 sul trattamento automatico dei dati personali

In **Germania** il recepimento della direttiva è stato principalmente responsabilità del legislatore federale. Questa responsabilità - che rientra nei poteri legislativi secondo l'articolo 74 della Costituzione - non comprende solo l'ambito pubblico della federazione, ma anche l'ambito privato, dove dovrebbe avvenire la maggior parte dei cambiamenti. Tuttavia - soprattutto nel settore pubblico - devono essere standardizzate anche le leggi dei Länder per la protezione dei dati al fine di conformarsi alle disposizioni della direttiva. Oltre alle leggi generali sulla protezione dei dati, occorre esaminare un numero consistente di regolamenti, federali e regionali, concernenti aree specifiche della legislazione sulla protezione dei dati. Il commissario federale ed i commissari dei Länder incaricati della protezione dei dati, e le autorità di monitoraggio responsabili del settore privato hanno trattato la questione dell'imminente emendamento alla legge tedesca sulla protezione dei dati come parte delle loro rispettive responsabilità. Il Ministero degli Interni, incaricato della procedura di legislazione, ha sottoposto un progetto di legge il 1° dicembre 1997, sul quale il commissario federale per la protezione dei dati ha espresso le proprie osservazioni il 30 gennaio 1998. Il nuovo progetto di legge dell'8

aprile 1998 non è stato trattato ulteriormente a causa delle elezioni nazionali del 27 settembre 1998. Dato il principio costituzionale di discontinuità della legislazione, nel nuovo periodo legislativo deve essere sottoposta al Parlamento una nuova bozza di progetto di legge.

La legge **greca** sulla protezione dei dati (legge 2472/97 sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati di natura personale) è stata ratificata dal Parlamento greco il 26.03.1997 e pubblicata il 10.04.1997. Conformemente alle disposizioni di legge, il Presidente dell'autorità (che deve essere un giudice della Corte suprema) è stato nominato dal governo mentre i sei membri sono stati eletti dal Parlamento. Tali nomine sono state effettuate nel 1997 e l'autorità è ora operativa.

In **Francia** è stata inviata una relazione al Primo ministro nel marzo 1998, che sarà seguita da una nuova relazione sulle reti telematiche. L'autorità francese responsabile della protezione dei dati, la *Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)* sarà consultata in merito al progetto di legge preliminare che al momento della stesura della presente relazione non era disponibile.

In **Irlanda** il ministro della Giustizia è il responsabile della legislazione sulla protezione dei dati. È in fase di stesura la legislazione necessaria per applicare la direttiva, che comprenderà gli emendamenti alla legge del 1988 sulla protezione dei dati.

In **Italia** la legge sulla protezione dei dati personali è stata approvata il 31 dicembre 1996<sup>5</sup>; essa è entrata in vigore l'8 maggio 1997<sup>6</sup>. Il Parlamento ha autorizzato il governo<sup>7</sup> a legiferare in modo regolatore al fine di rettificare ed integrare la legge per il recepimento della direttiva.

In **Lussemburgo** il processo di recepimento della direttiva nella legislazione nazionale rientra nei compiti del ministero della Giustizia. Un progetto di legge era stato redatto nel 1997 ma è stato successivamente revocato. Un nuovo progetto di legge sarà esaminato dal Parlamento nel settembre del 1998.

Il governo dei **Paesi Bassi** ha annunciato la propria intenzione di sostituire l'attuale legge sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° luglio 1989, con una legge interamente nuova sullo stesso argomento, secondo le disposizioni della direttiva. Il 16 febbraio 1998, a tale scopo è stato sottoposto al Parlamento un progetto di legge. La relativa sottocommissione parlamentare ha espresso il proprio parere nel giugno 1998 e il dibattito in sessione plenaria è previsto prima della fine dell'anno.

La cancelleria federale **austriaca** (*Österreichisches Bundeskanzleramt*) ha preparato un progetto di recepimento della direttiva nella legislazione nazionale, che è stato esaminato dal responsabile del Consiglio per la protezione dei dati; una versione aggiornata dovrebbe essere sottoposta al Parlamento nell'autunno 1998.

---

<sup>5</sup> Legge 675/96, *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* N° 5, supplemento 3,8.01.1997.

<sup>6</sup> Tranne che in riferimento a determinati aspetti concernenti il trattato di Schengen entrato in vigore l'8 gennaio 1997.

<sup>7</sup> Legge 676/96, *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* N° 5, supplemento 3,8.01.1997.

In **Portogallo**, al fine di poter recepire la direttiva, la Costituzione è stata modificata dalla legge costituzionale n° 1/97 del 20 settembre 1997. La Costituzione portoghese comprende invero disposizioni sulla protezione dei dati che in alcuni casi sono più restrittive di quelle della direttiva<sup>8</sup>. L'autorità portoghese per la protezione dei dati ha svolto un ruolo importante all'interno del gruppo creato dal ministro della Giustizia al fine di redigere il progetto di legge preliminare che recepisce la direttiva. Questo progetto di legge preliminare è stato distribuito per consultazione ed è stato pubblicato sul sito Internet del ministero della Giustizia. La bozza di legge è stata sottoposta al Parlamento il 2 aprile 1998; ne è prevista l'approvazione entro il 24 ottobre 1998.

In **Finlandia** un comitato ad hoc responsabile per il recepimento della direttiva (*henkilötietotoimikunta*) ha completato i lavori nel 1997. Il progetto di legge è stato sottoposto al Parlamento nel luglio 1998.

In **Svezia** la nuova legislazione sulla protezione dei dati è stata approvata dal Parlamento il 16 aprile 1998. Alcune ulteriori misure saranno approvate in modo regolatore nel settembre 1998.

Nel **Regno Unito** il progetto di legge sulla protezione dei dati è stato sottoposto al Parlamento il 14 gennaio 1998, ed è stato approvato nel luglio 1998 (l'Approvazione reale è stata data il 16 luglio 1998). La legislazione secondaria è oggetto di consultazioni pubbliche fino al 30 settembre. Non è previsto che la legge entri in vigore prima dell'inizio del 1999.

### 2.1.3. *Rispetto della direttiva da parte delle istituzioni europee*

Le istituzioni europee, ed in particolar modo la Commissione, trattano spesso dati personali nelle loro attività. La Commissione scambia dati personali con gli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune, per la gestione delle procedure doganali, dei fondi strutturali, ecc. Affinché la protezione in Europa non soffrisse di punti deboli, la Commissione, quando propose la direttiva nel 1990, stabilì che ne avrebbe rispettato i principi.

Al momento della sua adozione, la Commissione ed il Consiglio nell'ambito di una dichiarazione pubblica si sono impegnati a rispettare la direttiva ed hanno chiesto alle altre istituzioni e agli organi comunitari di seguire il loro esempio<sup>9</sup>.

Nel corso della conferenza intergovernativa per la revisione dei trattati, il problema relativo all'applicazione delle norme per la protezione dei dati alle istituzioni europee è stato sollevato dal governo olandese e da quello greco. Al termine dei negoziati, il trattato sottoscritto ad Amsterdam ha introdotto una disposizione specifica a tal fine. Nella fase di numerazione del trattato finale, questa disposizione è l'articolo 286, formulato come segue:

(1) *A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della*

---

<sup>8</sup> Cfr. la prima relazione annuale, pagina 7, nota 8.

<sup>9</sup> Questa dichiarazione è stata pubblicata in un comunicato stampa del Consiglio il 24 luglio 1995 (9012/95 (press 226)).

*libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla base del medesimo.*

- (2) *Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189b, istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari e adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti disposizioni»*

L'articolo 286 stabilisce di conseguenza che a partire dal 1° gennaio 1999 le istituzioni e gli organi comunitari dovrebbero applicare le norme comunitarie sulla protezione dei dati personali, così come definito dalla direttiva 95/46/CE. Esso definisce anche che prima di questa data, conformemente ad una proposta della Commissione, il Parlamento ed il Consiglio europeo creino un'autorità di controllo indipendente allo scopo di assicurare che le norme cui si è fatto riferimento precedentemente vengano applicate correttamente dalle istituzioni comunitarie e che siano adottate tutte le misure necessarie.

Prima della ratifica del trattato, i servizi della Commissione hanno preparato una bozza di regolamento preliminare, ed è stato richiesto il parere del gruppo pertinente il 16 marzo 1998.

## **2.2. Sviluppi nel campo della protezione dei dati. Attività delle autorità responsabili della protezione dei dati**

Questa parte evidenzia gli sviluppi principali nel campo della protezione dei dati e riguarda in particolar modo il lavoro delle autorità nazionali responsabili della protezione dei dati. Informazioni aggiuntive possono essere ottenute presso tali autorità, che pubblicano relazioni annuali dettagliate.

### **Austria**

La cancelleria federale austriaca (Österreichisches Bundeskanzleramt) ha preparato la bozza di una nuova legge sulla protezione dei dati che recepirà la direttiva nella legislazione nazionale. Oltre al recepimento della direttiva, la bozza tratta una serie di problemi, incluso quello della responsabilità per le basi dati create da vari organi di controllo dei dati.

Nel 1997 la commissione austriaca per la protezione dei dati ha regolato più di 30 reclami avanzati da singoli cittadini, 90 casi riguardanti licenze per l'esportazione di dati a paesi terzi e approssimativamente 80 casi di registrazione.

Il personale dell'ufficio della commissione per la protezione dei dati - come avvenuto negli ultimi anni - è stato molto impegnato a fornire ai cittadini consulenza legale in molti casi, sia per iscritto che per telefono. Dal momento della liberalizzazione delle telecomunicazioni in Austria, l'ufficio ha notato un netto aumento delle richieste di informazioni per questioni di riservatezza concernenti i sistemi di fatturazione telefonici oltre a molte altre richieste su argomenti quali la protezione dei dati e il marketing diretto, la sicurezza sociale e l'occupazione.



I reclami presentati alla commissione riguardavano per esempio il diritto di un dipendente straniero ad impedire ai suoi datori di lavoro di sapere, sul suo stato giuridico in Austria, più di quanto non fosse contenuto nel suo permesso di soggiorno ufficiale. La commissione ha anche deciso che un operatore (pubblico) di telecomunicazioni non aveva il diritto di stampare un numero telefonico segreto su fatture mensili alla banca, anche se l'istituto finanziario aveva ricevuto in precedenza il numero stesso dal titolare dei dati.

Vale la pena ricordare che la commissione ha osservato un incremento della tendenza da parte di società multinazionali a trasmettere dati oltre frontiera per consultazioni mediche, per la gestione del personale e per la manutenzione del sistema informatico. In particolar modo la manutenzione a distanza oltre frontiera risulta essere uno dei temi più importanti per l'immediato futuro.

## **Belgio**

Nel 1997 la commissione belga ha emesso circa quaranta pareri, principalmente su richiesta di autorità ufficiali ma anche di propria iniziativa. Questi pareri si riferivano all'applicazione dei principi fondamentali di tutela della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali. Nel 1997 circa il 45 % di tali pareri interessava il Registro nazionale delle persone.

La commissione belga è competente in merito all'esame dei reclami ad essa sottoposti. La maggioranza delle lettere concernenti i reclami individuali sono in realtà delle richieste di informazioni. Nel 1997 la commissione ha trattato in effetti circa cinquanta reclami.

Per quanto riguarda il credito al consumo, il numero dei reclami è rimasto invariato a circa 500.

Per quanto riguarda la richiesta di accesso indiretto ai file del Dipartimento informazioni e del corpo di Polizia, la commissione ha dovuto trattare 34 richieste.

La commissione adempie al ruolo di pubblica informazione. Nel 1997 la commissione ha ricevuto quasi 700 richieste di informazioni scritte e ha risposto telefonicamente a numerose domande.

Nel 1997 sono stati inoltrati alla commissione più di 7000 casi di trattamento dei dati, 30 % dei quali riguardava il settore sanitario. È aumentato notevolmente il numero di richieste di informazioni relative al Registro pubblico tenuto dalla commissione contenente queste dichiarazioni.

La commissione belga ha preso anche parte a diversi convegni scientifici e informativi a livello nazionale ed internazionale ed ha organizzato la 19° conferenza internazionale per i commissari preposti alla protezione dei dati, che si è tenuta a Bruxelles dal 17 al 19 settembre.

## **Danimarca**

Nel 1997, il commissario per la protezione dei dati ha trattato più di 2000 nuovi casi nel settore pubblico e privato. In quello stesso periodo il Commissario ha effettuato più di 70 ispezioni presso autorità pubbliche e società private.

Il commissario ha espresso il proprio parere al ministro della Ricerca in merito ad una bozza di proposta per una legge sulle firme digitali. Il commissario in linea di massima è favorevole a questa bozza dal momento che la legislazione in questo settore potrebbe contribuire allo sviluppo delle comunicazioni digitali e al miglioramento della sicurezza delle comunicazioni in questo settore.

Il commissario è del parere che per informazioni sensibili riguardanti un paziente che debbano essere trasmesse mediante Internet tra autorità pubbliche del settore sanitario, tali informazioni devono essere cifrate, questo al fine di assicurare l'elevato livello di protezione necessario. In relazione a questo caso, il commissario ha affermato che a suo parere informazioni personali sensibili non dovrebbero essere registrate su computer che possono essere collegati a Internet, a meno che non siano state predisposte le necessarie protezioni contro accessi non autorizzati.

In un altro caso il commissario ha espresso preoccupazione riguardo all'allestimento, da parte di un ospedale, di una base dati a cui i dottori avevano accesso tramite Internet al fine di ottenere o cercare informazioni personali. È parere del commissario che l'accesso a queste basi dati debba essere possibile solo attraverso reti chiuse.

Per quanto riguarda la questione della crittografia delle informazioni su Internet, il commissario ha espresso il proprio parere sulla bozza di comunicazione della Commissione europea concernente le firme digitali e la crittografia. In particolare, il commissario ha posto in forte rilievo l'importanza primaria di assicurare il diritto alla privacy e alla riservatezza delle comunicazioni e ha ritenuto queste restrizioni sulla crittografia come violazione di tali principi.

Il commissario ha affrontato anche la questione dei cosiddetti «cookies» su Internet. A suo parere l'uso dei cookies può rappresentare una minaccia alla privacy ma questo non è necessariamente il caso. La questione più importante è che gli utenti della rete siano consapevoli di questo fenomeno e possano quindi adottare adeguate contromisure.

Inoltre, il 1° gennaio 1997 è entrato in vigore un emendamento minore alla legislazione sui file di dati gestiti da autorità pubbliche; esso ha esteso il diritto delle autorità ufficiali di comunicare dati sui loro debitori a organizzazioni private di accertamento finanziario.

## **Finlandia**

### *Sviluppi nella regolamentazione*

In Finlandia la commissione sui dati personali nominata dal ministero della Giustizia per la riforma della legge sui file dei dati personali ha presentato la sua relazione il 16 maggio 1997. Sono stati richiesti commenti relativi a tale relazione; dopo di che la preparazione della nuova «Legge sui dati personali» è proseguita

presso il ministero della Giustizia. L'obiettivo è di attuare entro la scadenza del 24 ottobre 1998 le disposizioni della direttiva 95/46/CE. Un'altra riforma pertinente è in fase di preparazione a cura del ministero della Giustizia: la bozza di proposta per una nuova Legge sul governo aperto comprende *inter alia* le disposizioni sul sistema di archiviazione dei dati personali trattati dalle autorità pubbliche e la definizione di una buona prassi nella gestione delle informazioni.

La Convenzione Europol e gli emendamenti legislativi ad essa pertinenti sono stati adottati dal Parlamento alla fine del 1997. Il difensore civico per la protezione dei dati è stato designato come autorità di controllo nazionale. Le disposizioni della direttiva 97/66/CE sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni sono destinate ad essere attuate per mezzo della nuova legge sulla tutela della vita privata e sulla sicurezza dei dati nelle telecomunicazioni, in fase di preparazione presso il ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni. Un certo numero di altri settori ha visto il lancio di progetti legislativi che tra le altre cose riguardano i requisiti della direttiva 95/46/CE.

Un gruppo istituito nel 1997 dal ministero della Giustizia ha esaminato le necessità di regolamentazione concernenti le firme digitali e gli organi di certificazione. Un gruppo istituito nel 1997 dal ministero della Sanità sta esaminando l'impiego delle tecnologie nell'assistenza sanitaria e la necessità di tenere conto delle questioni relative alla protezione dei dati. In relazione a questi lavori verranno studiate la necessità e le opportunità offerte da una tessera di assistenza sanitaria. Infine un gruppo istituito nel 1997 dal ministero per l'Occupazione ha esaminato i temi relativi alla privacy dei dipendenti con riguardo alle selezioni del personale e alla verifica delle attitudini.

### *Giurisprudenza*

In Finlandia i pubblici ministeri devono sentire il difensore civico (Ombudsman) per la protezione dei dati prima di intentare le cause relative ad un illecito o ad una violazione dei file di dati. Allo stesso modo il tribunale deve dare al difensore civico l'opportunità di essere sentito. Le richieste di deposizione sono aumentate a ritmo costante e lo stesso si può dire dei casi giudiziari (nel 1997 vi sono state 12 richieste di questo tipo). Nella maggior parte dei casi si trattava dell'uso illegale di dati personali memorizzati in un sistema informatico: una persona addetta alla gestione del registro in un modo o nell'altro utilizzava i dati a fini di lucro personale.

### *Attività delle autorità di controllo per la protezione dei dati*

Nell'ambito delle risorse disponibili, l'ufficio del difensore civico per la protezione dei dati si è particolarmente impegnato per migliorare i propri servizi informativi. Il canale principale di informazione è la pubblicazione periodica sulla protezione dei dati. Nel 1997 l'ufficio ha aperto le proprie home page sul WWW. Allo stesso tempo è stato prodotto un pacchetto informativo in merito ai diritti dei cittadini e al loro utilizzo. In termini pratici, le attività dell'ufficio sono state focalizzate sui settori dell'assistenza sanitaria e dell'occupazione. Sono state assegnate sempre più risorse per trattare i temi della protezione dei dati che sorgono dal maggior uso di tecnologie e di reti informatiche (incluso Internet).

### *Trasferimento di dati a paesi terzi*

In Finlandia, per il trasferimento di dati a paesi terzi è richiesto il permesso dell'ente per la protezione dei dati, qualora i dati personali siano trasferiti in grandi quantità o come campione significativo ad un paese il cui livello di legislazione della protezione dei dati non sia conforme alle norme finniche. Altri trasferimenti in massa di dati personali devono essere notificati al difensore civico per la protezione dei dati.

Le notifiche di trasferimento a paesi terzi sono state principalmente di due tipi:

In primo luogo nomi e indirizzi sono stati trasferiti negli Stati Uniti a scopo di stampa e distribuzione di materiale pubblicitario diretto. L'operatore statunitense ha dato il proprio impegno sulla sicurezza dei dati e sul fatto che i dati non saranno impiegati per altri scopi. Dopo l'operazione i dati sono stati inviati nuovamente in Finlandia.

In secondo luogo le consociate finlandesi di società straniere hanno notificato trasferimenti di dati del personale al sistema centrale di gestione del personale del gruppo o dell'impresa. I dati andranno utilizzati solo per la gestione del personale e per la pianificazione delle carriere; essi sono resi disponibili alle società del gruppo che operano nei vari paesi. Il difensore civico per la protezione dei dati ha dato istruzioni affinché il personale sia informato in merito al trasferimento e vengano adottate misure appropriate per la sicurezza dei dati.

## **Francia**

Nel 1997 sono stati inoltrati alla *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* (CNIL) 4452 casi, incluse 821 richieste di consulenza e 2348 reclami. Sono state ricevute anche 2724 richieste di pareri sul trattamento dei dati personali nel settore pubblico, su un totale di 67136 casi relativi al trattamento nei settori pubblico e privato. I principali settori nel 1997 sono elencati di seguito.

La riforma sulla previdenza sociale e l'obiettivo di un miglior controllo delle spese sanitarie hanno portato la Francia ad allestire la più estesa rete intranet su cui possono circolare i dati particolarmente sensibili relativi alla sanità. Ogni utente del sistema previdenziale e ogni professionista sanitario sarà provvisto entro il 2000 di una smart card che consentirà il trasferimento di dati necessari per il rimborso dell'assistenza sanitaria da parte di organizzazioni di previdenza; dopo tale data in questo settore non verrà utilizzato alcun tipo di documento cartaceo. L'informatizzazione dei professionisti sanitari, l'attuazione di questa rete, la distribuzione di smart card agli utenti del sistema previdenziale e ai professionisti sanitari, la costituzione di file nazionali di professionisti e di utenti del sistema previdenziale (non solo i genitori ma anche i loro figli, a partire dalla nascita), e il nuovo impiego della codifica di tutte le patologie possibili hanno mobilitato l'autorità nazionale per la protezione dei dati che lavora in stretta collaborazione con le organizzazioni che rappresentano i professionisti sanitari e i pazienti. La CNIL ha espresso le sue riserve sui soggetti trattati dal governo francese, riserve che per la maggior parte sono state prese in considerazione. Nel febbraio 1997 tuttavia la

CNIL ha preferito adottare una raccomandazione generale sulle reti sanitarie, che è stata accolta con grande entusiasmo (GU del 12 aprile 1997).

L'apparizione di mega-basi di dati comportamentali derivanti dall'impiego di questionari comprendenti quasi duecento domande e distribuiti da varie società private, ha causato numerosi reclami alla CNIL. In questo contesto il sottocomitato ha approvato una raccomandazione intesa a specificare le condizioni in cui le persone devono essere informate in modo chiaro e veritiero in merito ai fini commerciali a cui sono destinati i dati raccolti e in merito ai loro diritti. Infatti gli operatori interessati utilizzavano espressioni ambigue che potevano portare a credere che si trattasse esclusivamente di indagini statistiche effettuate per conto dello Stato. La CNIL ha rivolto un ammonimento ad uno di questi operatori che aveva omesso nei questionari la casella su cui viene apposta la croce da parte di coloro che non danno il loro consenso al trasferimento dei dati a terzi. In una sentenza del 30 luglio 1997 il *Conseil d'Etat*, la più alta giurisdizione amministrativa in Francia, ha confermato la fondatezza di questo ammonimento. Si è trattato della prima decisione giudiziaria concernente un ammonimento avanzato dalla CNIL nei confronti di una società responsabile di file di dati.

Nel settore bancario il numero significativo di reclami fatti ha portato il sottocomitato a intraprendere azioni di controllo nei più grandi istituti bancari, allo scopo di meglio gestire le informazioni bancarie utilizzate per stabilire i profili. Tali controlli devono essere integrati da visite saltuarie presso le organizzazioni di credito per verificare le condizioni di utilizzo delle «credit scoring». È emerso che a parità di situazione finanziaria, il criterio della nazionalità potrebbe permettere a tali istituzioni di fare discriminazioni tra cittadini francesi e cittadini di un altro paese dell'Unione Europea, o tra cittadini francesi e cittadini di paesi terzi.

Al fine di facilitare l'applicazione della legge per le attività su Internet, il sottocomitato ha elaborato un modello standard che regola i processi in uso per i diversi siti Internet dei ministeri. Questo modello, insieme alla guida distribuita a tutti i responsabili dei siti Web, ripete le raccomandazioni redatte in collaborazione con le persone interessate, riguardanti i principali impieghi di Internet, la messaggistica elettronica, i forum di discussione, la raccolta dati on-line nonché la diffusione di informazioni personali. Nell'ultimo caso il sottocomitato da un lato sottolinea in modo particolare il diritto delle persone interessate di opporsi, in anticipo o in un successivo momento, alla diffusione di dati che li riguardano, dall'altro ricorda agli utenti dei siti il divieto di utilizzo dei dati personali distribuiti in questo modo per altri scopi, in particolare a fini commerciali. Perciò, in Francia vengono attualmente riconosciuti i seguenti diritti:

- il diritto delle persone di opporsi alle amministrazioni pubbliche che divulgano i loro organigrammi attraverso siti pubblici o elenchi (ordinanza del 16 maggio 1997, GU del 18 maggio 1997),

- il diritto degli abbonati che risultano negli elenchi telefonici di opporsi al loro inserimento in servizi di elenchi derivati e in elenchi accessibili mediante Internet (raccomandazione CNIL dell'8 luglio 1998, GU. del 2 agosto 1997 e decisione di France Telecom del 23 gennaio 1998 pubblicata nella GU di febbraio 1998).

Infine, la CNIL nei primi giorni del 1998 ha celebrato il ventesimo anniversario della legge "Informatica e Libertà" del 6 gennaio 1978. In questa occasione ha distribuito i premi "Informatica e Libertà" a sei persone o organizzazioni che

avevano dimostrato il loro particolare impegno in merito alla protezione dei dati e ha inaugurato il suo sito Internet (<http://www/cnil/fr>) inclusivo di una particolare funzione che metteva in grado tutti gli utenti di rendersi conto della "ritracciabilità" della loro navigazione su Internet.

## **Germania**

In base all'ordinanza 1983 della Corte costituzionale federale riguardante la legge sul censimento, di particolare importanza per la legislazione sulla protezione dei dati, si è reso necessario fra le altre cose stabilire una base giuridica per le numerose comunicazioni ufficiali emesse dai tribunali e dagli uffici dei pubblici ministeri, in particolar modo nelle azioni penali, verso altri organi pubblici quali i datori di lavoro del settore pubblico. La quantità di materiale coinvolto ha avuto come conseguenza che, in seguito a preparativi protrattisi a lungo, la legge sulle comunicazioni giudiziarie (*Justizmitteilungsgesetz*) è stata promulgata solo il 26 giugno 1997. La legge definisce un vasto ambito comprendente situazioni in cui i trasferimenti di dati di questo tipo sono ammessi a condizione che vengano considerati dall'organo che li trasmette come necessari per l'adempimento delle responsabilità del destinatario e a condizione che non sia chiaro a questo organo che la persona in questione ha un interesse di primaria importanza da tutelare nel prevenire tali trasferimenti. La disponibilità di informazioni dettagliate su tali comunicazioni, che era richiesta per gli interessati dalle agenzie di protezione dei dati, purtroppo rimane alquanto limitata e questo accade al fine di alleggerire l'onere amministrativo. Una volta integrata con le disposizioni amministrative che determinano quali comunicazioni giudiziarie sono ammesse a livello generale, la legge sulle comunicazioni giudiziarie è entrata in vigore il 1° giugno 1998.

Nel 1997 le analisi del genoma sono diventate sempre più importanti nell'ambito delle azioni penali. Il commissario federale per la protezione dei dati ha richiesto con vigore che si creasse un'autorizzazione regolamentare per la prevista archiviazione centrale e il trattamento dei risultati delle analisi del DNA nell'Ufficio federale penale.

Dal punto di vista tedesco, la legge che ratifica la Convenzione Europol non solo rappresenta un'importante pietra miliare in vista del coinvolgimento di Europol, ma tra le altre cose contiene anche importanti norme relative alle qualifiche e all'indipendenza del rappresentante tedesco per la commissione reclami dell'organo congiunto di controllo presso Europol.

Con la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni è ora operativo in Germania un grande numero di nuovi fornitori. Durante il periodo di revisione è stato quindi necessario approvare ulteriori regolamenti settoriali contenenti disposizioni importanti in merito alla protezione dei dati. Nel giugno 1997 è stata approvata la legge sull'informazione e sui servizi di comunicazione (*Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz*). Essa definisce le norme sulla protezione dei dati in relazione all'utilizzo dei servizi di telecomunicazione. È stata accompagnata dalla legge sulla firma (*Signaturgesetz*) che crea l'ambito giuridico per le firme digitali garantite. Il decreto per la protezione dell'utente nell'ambito delle telecomunicazioni (*Telekommunikations-Kundenschutzverordnung*) è stato promulgato nel dicembre 1997 ed è entrato in vigore nel gennaio 1998. Nel 1997 il commissario federale per la protezione dei dati si è assunto la responsabilità di

monitorare l'osservanza delle norme di protezione dei dati da parte di società che forniscono servizi di telecomunicazioni.

La legge sui servizi postali (*Postgesetz*) entrata in vigore nel gennaio 1998, rappresenta una fase importante verso la completa liberalizzazione del mercato dei servizi postali. In virtù di questa legge tutte le società che forniscono servizi postali sono tenute ad osservare la segretezza in relazione alle loro attività e sono tenute a rispettare gli standard di protezione dei dati, tradizionalmente più elevati nell'ambito del settore postale rispetto a quelli che concernono in generale la legislazione sulla protezione dei dati. Al commissario federale per la protezione dei dati sono stati anche concessi nuovi poteri di controllo nell'ambito di questo settore.

La procedura legislativa relativa all'intercettazione ambientale su immobili residenziali ha fatto progressi significativi durante il periodo di revisione; le nuove norme approvate nel marzo 1998 consentono trasgressioni del diritto fondamentale all'inviolabilità della residenza. Esse rappresentano un compromesso accettabile tra la protezione della vita privata delle persone nel senso più stretto del termine e sono uno strumento importante per affrontare il crimine organizzato. In base ad un'ordinanza giudiziaria, possono essere utilizzati mezzi tecnici per l'intercettazione ambientale delle residenze qualora sia ragionevole supporre siano occupate dall'accusato. Tuttavia ciò è consentito solo per indagini su reati penali particolarmente gravi. Un tribunale ha il compito di verificare l'osservanza delle disposizioni regolamentari, in base alle quali è possibile applicare le misure di vigilanza solo come ultima risorsa in azioni penali. Inoltre il Parlamento deve essere informato ogni anno in merito a tutte le operazioni di intercettazione. Dal momento che le parti interessate devono essere informate e una volta che questo sia reso possibile senza pregiudicare lo scopo dell'investigazione, queste possono fare ricorso in tribunale al fine di verificare la legalità delle misure di intercettazione adottate.

## **Grecia**

Con la legge 2427 del 10 aprile 1997 sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Grecia è stato l'ultimo Stato membro ad approvare una legge sulla protezione dei dati ma è stato anche il primo a recepire la direttiva quadro con grande anticipo rispetto al previsto.

Il presidente e i sei membri dell'autorità ellenica per la protezione dei dati con i loro sostituti sono stati nominati nell'ottobre 1997 conformemente alla procedura come da articolo 16 della nuova legge (nomina di governo e conferma parlamentare). L'autorità ha iniziato ad operare il 10 novembre 1997 ed ha dedicato le sessioni del 1997 a questioni pratiche quali l'adozione di norme e regolamenti interni, l'assunzione di personale specializzato e di segreteria e l'acquisto dell'apparecchiatura necessaria. Inoltre il presidente e i membri dell'autorità hanno preso parte a numerose conferenze e seminari relativi a questioni di protezione dei dati. Si prevede che l'autorità assumerà completamente i propri compiti entro l'autunno 1998.

## **Irlanda**

### *Sviluppi nella regolamentazione*

Il ministero della Sanità ha consultato il commissario per la protezione dei dati in merito ad una proposta per istituire un registro della popolazione per supportare un programma nazionale di controllo del cancro al collo dell'utero. È stato proposto che i dati del registro vengano ottenuti presso il ministero della Previdenza sociale, il dipartimento dei servizi sanitari generali (liquidazioni) ed il dipartimento per l'assicurazione sanitaria volontaria. Il commissario era dell'opinione che la divulgazione di dati da parte di una di queste agenzie non rientravano nelle loro capacità giuridiche di controllori di dati. Il risultato è stata la legge sulla sanità (disponibilità di informazioni), 1997, che ha permesso agli organi di controllo dei dati di effettuare le necessarie divulgazioni in circostanze specifiche e in base a controlli specificati. Il commissario ha espresso pubblicamente la sua approvazione in merito al livello di protezione della privacy contenuto nella legislazione.

Il commissario ha espresso preoccupazione, d'altra parte, in merito alla sezione 15 della legge sull'edilizia (Disposizioni varie), 1997. Si trattava di una misura che, per ridurre la probabilità che persone con precedenti penali o con comportamento antisociale venissero alloggiate in abitazioni di enti locali, permetteva la divulgazione di informazioni relative ad esse da parte della polizia e di altre agenzie verso enti per l'assegnazione di case. Il commissario è stato consultato in fase di stesura di questa legislazione. Egli ha messo in dubbio che la disposizione fosse del tutto necessaria, dato che la sezione 8 della legge 1988 sulla protezione dei dati consentiva la divulgazione dei dati personali qualora la non divulgazione compromettesse la prevenzione, l'investigazione o l'indagine di un reato. Inoltre egli ha fatto notare che a suo avviso la sezione 15 proposta poteva essere soggetta a riconsiderazione essendo eccessivamente generica e non conforme al principio della proporzionalità. Nonostante le osservazioni del commissario la disposizione venne nondimeno promulgata.

### *Giurisprudenza*

Mentre venivano avanzati in tribunale ricorsi in appello contro una decisione del commissario in merito ad un reclamo e una domanda di delibazione che questi aveva emesso nei confronti di una società di assicurazione malattie, nel corso del 1997 non fu ratificato alcun nuovo caso di giurisprudenza. Il commissario ha accolto favorevolmente l'introduzione, da parte dell'associazione irlandese per il marketing diretto, di un servizio preferenziale di distribuzione mediante il quale le persone possono decidere di escludersi da tutte le liste di distribuzione gestite dai membri dell'associazione. Si tratta di un servizio facoltativo che accresce l'esistente diritto delle persone di richiedere ad un controllore dati di cessare di utilizzare i suoi dati personali a scopo di marketing diretto, come da sezione 2 (7) della legge sulla protezione dei dati 1988.

### *Attività del commissario per la protezione dei dati*

Nel corso del 1997 sono proseguite le discussioni tra il commissario e Telecom Eireann, la società telefonica nazionale irlandese, in merito ai suoi piani di



introdurre l'identificazione del chiamante (CLI). Il commissario era dell'opinione che all'introduzione della CLI gli utenti avrebbero dovuto essere in grado di scegliere con pari facilità tra un'ampia gamma di opzioni. L'accordo stipulato con Telecom Eireann è stato il seguente:

a) all'introduzione del servizio e fino alla loro indicazione di preferenza, agli utenti fuori elenco verrà disabilitata la CLI per default mentre gli altri utenti presenti in elenco l'avranno a disposizione, sebbene la preferenza espressa dal commissario fosse per la disabilitazione della CLI sin dall'inizio per tutti gli utenti. Questi si è riservato il diritto di sollevare nuovamente questa questione dopo un periodo iniziale di prova.

b) questa disposizione è stata condizionata dalla dimostrazione da parte di Telecom Eireann di un alto livello di trasparenza in merito al materiale informativo che sarebbe stato fornito agli utenti telefonici prima dell'introduzione della CLI. Tale materiale sarebbe stato sottoposto sotto forma di bozza al commissario per i suoi commenti.

Nel 1997 i reclami e le richieste pervenute all'ufficio del commissario sono aumentate di circa il 10 % rispetto all'anno precedente, indicando così una continua crescita del grado di consapevolezza sulle questioni di protezione dei dati da parte dei controllori dei dati e dei singoli cittadini.

#### *Trasferimento di dati a paesi terzi*

Non è emerso alcun caso tale da richiedere al commissario una valutazione del livello di protezione in un qualsiasi paese terzo. Il commissario ha ricevuto numerose richieste da parte di organi di controllo dei dati che desiderano trasferire dati a paesi terzi – in linea di massima, dati originati da consociate irlandesi appartenenti a società multinazionali con sede negli USA a cui era stato chiesto di trasferire i dati alle loro società madri. In tali casi il commissario rende noto che in presenza di reclamo relativo all'uso o alla divulgazione di dati personali verso paesi terzi, la sua inchiesta verrà avviata con un esame delle misure adottate dal controllore dati irlandese per assicurare che i dati trasferiti all'estero non vengano utilizzati o divulgati diversamente dai termini del consenso espresso dal titolare dei dati al momento in cui i dati sono stati ottenuti.

## **Italia**

### *Quadro legislativo*

Le leggi 675 e 676 del 31 dicembre 1996 sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali avevano lo scopo di recepire la direttiva 95/46/CE per via diretta (legge 675) o attribuendo una delega al governo incaricato di adottare le misure necessarie (legge 676). La legge 675 ha introdotto inoltre le disposizioni necessarie per realizzare la Convenzione n° 108 del Consiglio d'Europa: gli strumenti per la ratifica di questa Convenzione furono introdotti il 29 marzo 1997 e la Convenzione entrò in vigore in Italia il 1° luglio dello stesso anno. Rispetto alla direttiva e alla Convenzione, l'obiettivo della legislazione italiana è più ampio nel

senso che comprende qualsiasi tipo di trattamento manuale o automatizzato dei dati sulle persone fisiche o giuridiche. I quattro membri dell'autorità di controllo ("*Garante per la protezione dei dati personali*") furono eletti dal Parlamento nel marzo 1997, e l'Autorità divenne operativa dal giorno in cui la legge 675 entrò in vigore (8 maggio 1997).

Altri strumenti legislativi furono introdotti per decreto (decreti 123 del 9 maggio 1997 e 255 del 28 luglio 1997) e riguardano informazioni e notifiche semplificate.

Tra gli strumenti legislativi che regolano le questioni connesse, vale la pena menzionare la legge di ratifica della Convenzione Europol (che investì l'autorità per la protezione dei dati della responsabilità per i dati personali contenuti nei suoi file nazionali) e la legge che istituisce l'*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, che prevede il coordinamento delle attività delle autorità di controllo e la possibilità per il Consiglio nazionale utenti di sottoporre eventuali pareri e suggerimenti all'autorità per la protezione dei dati personali.

#### *Attività dell'autorità di controllo*

La legge 675 definisce l'obbligo di informare precedentemente la persona interessata in merito al trattamento dei dati. Il decreto 123 stabilisce che queste informazioni possono essere trasmesse oralmente, in base a suggerimenti dell'autorità di controllo.

L'autorità ha dovuto affrontare diversi problemi concernenti il principio del consenso; il primo caso riguardava il settore bancario, ed in particolare un modulo inviato ai clienti di una grande banca nazionale: nella sua prima versione, il modulo richiedeva il consenso "generale" per un'ampia gamma di operazioni di trattamento dei dati e prevedeva la chiusura dei conti correnti e persino l'estinzione del contratto di quei clienti che non avessero dato il loro consenso generale. All'autorità di controllo vennero sottoposti numerosi reclami e sulla base delle prove raccolte fu approvata la decisione di richiedere alla banca di correggere il modulo e non prendere in considerazione le dichiarazioni ricevute. Si sviluppò una consultazione con l'associazione bancaria e la Banca d'Italia al fine di risolvere i numerosi problemi.

L'autorità di controllo ha preparato un modulo tipo (in italiano e nella versione bilingue italiano - tedesco) al fine di facilitare la notifica del trattamento, dal momento che la data di notifica è stabilita per il 31 marzo 1998.

Al trattamento dei dati sensibili è stata assegnata una protezione speciale: qualora un ente pubblico sia responsabile del trattamento dei dati, occorre che sia autorizzato da una esplicita disposizione regolamentare, che specifichi i dati da trattare, le operazioni consentite e lo scopo finale nell'interesse pubblico. La legge stabilisce tuttavia che per un periodo transitorio – fino al 7 maggio 1998 ma che potrebbe essere esteso di sei mesi – le autorità pubbliche possono proseguire nel trattamento dei dati ricevuti prima dell'entrata in vigore della legge, previa comunicazione all'autorità di controllo; se una persona soggetta al diritto privato sta trattando dei dati, eventuali dati sensibili potranno essere trattati solo mediante consenso scritto della persona interessata e previa autorizzazione dell'autorità di controllo. Le richieste di autorizzazione sono state 8889.

Conformemente all'articolo 41 (7) della legge 675, l'autorità di controllo ha approvato "autorizzazioni tipo" destinate ad alcune categorie di revisori o gestori. Le sei autorizzazioni approvate il 31 dicembre 1997 riguardano:

- (1) trattamento di dati sensibili per rapporti di lavoro;
- (2) trattamento di dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale;
- (3) trattamento dati per conto di associazioni non a scopo di lucro;
- (4) trattamento dati per conto di professionisti;
- (5) trattamento dati da parte di alcune categorie di revisori (settore bancario, assicurazione, turismo, trasporto, sondaggi d'opinione, statistica, selezione del personale, agenzie matrimoniali);
- (6) trattamento di dati sensibili da parte di investigatori privati.

Uno dei problemi più delicati riguarda il trattamento dei dati a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria. L'autorità di controllo ha promosso l'adozione di un codice deontologico in questo campo, sviluppando ampie consultazioni con i rappresentanti della categoria interessata. Nel dicembre 1997 il Consiglio dell'ordine dei giornalisti ha approvato una bozza di codice sulla quale l'autorità di controllo ha espresso le sue osservazioni.

L'autorità di controllo ha esercitato i suoi poteri di indagine accedendo al centro del ministero degli Interni per la compilazione dei dati (ufficio per la pubblica sicurezza).

## **Paesi Bassi**

### *Sviluppi legislativi*

Nel corso del 1997 nei Paesi Bassi sono stati fatti ulteriori passi al fine di recepire la direttiva europea sulla protezione dei dati nell'ordinamento interno.

Nel febbraio di quell'anno l'autorità olandese per la protezione dei dati (Registratiekamer) ha fornito un parere particolarmente esaustivo sulla bozza del progetto di legge prodotta dal ministero della Giustizia. Il risultato di questo parere è stato che la nuova legge avrebbe comportato una adeguata tutela della privacy delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e al miglioramento dei diritti personali dei titolari dei dati.

La Registratiekamer ha proposto degli emendamenti e delle chiarificazioni al testo in esame i quali sono stati tenuti in debito conto in larga misura nel progetto di legge presentato al Parlamento nel febbraio 1998.

L'autorità olandese per la protezione dei dati ha espresso inoltre parere critico a proposito di un altro sviluppo legislativo avente impatto sulla privacy personale dei titolari dei dati: la nuova legge sulle telecomunicazioni. Questa legge amplia le competenze che spettano alla polizia e ad altri organi di investigazione in merito alle intercettazioni telefoniche e obbliga le società telefoniche a registrare tutti i dati di traffico e a tenerli a disposizione degli organi di polizia e di giustizia.

A suo parere, la Registratiekamer ha perorato la protezione del diritto all'anonimato nel settore telecomunicazioni. A questo scopo dovrebbe essere possibile l'uso di schede pre-pagate. Un'altra preoccupazione della Registratiekamer concerneva il desiderio del governo olandese di regolamentare e limitare l'uso della crittografia.

L'autorità olandese per la protezione dei dati ha emesso anche altri pareri verso il Parlamento a proposito di due nuovi progetti di legge. Il primo si riferisce ad un progetto di legge che, al fine di facilitare il controllo della legalità della residenza di stranieri che desiderano beneficiare di servizi sovvenzionati, intende collegare la base dati delle municipalità con quello dell'amministrazione responsabile degli stranieri. Il secondo riguarda i registri speciali di polizia.

*Altri sviluppi: codici di etica professionale, pubblicazioni e presentazioni.*

L'autorità olandese per la protezione dei dati (Registratiekamer) è stata coinvolta nello sviluppo di un codice di etica professionale per il settore assicurativo. Ha pubblicato relazioni in merito a diverse questioni come la sorveglianza mediante telecamere, la schedatura delle prostitute da parte della polizia, la registrazione centrale dei pazienti per monitoraggio medico, lo scambio di informazioni ufficiose tra organi investigativi e terzi, il funzionamento di servizi sociali municipali, ecc.

La Registratiekamer ha preso parte anche a numerose conferenze, seminari e workshop concernenti argomenti come la tutela della privacy dei lavoratori, la criminalità organizzata internazionale, ecc. Ha presentato anche diverse relazioni per la promozione di tecnologie per l'aumento della privacy (PET) ed è stata coinvolta nello sviluppo del primo sistema informatico sviluppato da un punto di vista commerciale nel settore sanitario dove le PET vengono applicate.

*Valutazione delle tecnologie e audit sulla privacy*

Un audit sulla privacy è stato svolto da parte olandese nel sistema informatico Schengen; passi preliminari sono stati fatti anche in relazione ad audit sulla privacy nelle diverse amministrazioni municipali.

Vale la pena menzionare inoltre una ricerca sulla valutazione della tecnologia dedicata al fenomeno dell'immagazzinamento dei dati e dell'estrazione dei dati (noto anche come scoperta di informazioni nelle basi dati).

*Alcuni dati concernenti le attività dell'autorità olandese per la protezione dei dati nel 1997*

La Registratiekamer nel corso del 1997 ha risposto a quasi 5000 domande mediante la sua linea verde telefonica. Ha fornito assistenza ai titolari dei dati per 136 casi che richiedevano una mediazione e per 238 reclami.

La Registratiekamer ha messo a disposizione del governo la sua consulenza in più di venti occasioni. Ha ricevuto 971 registrazioni di attività di trattamento dei dati dal settore pubblico e 1220 dal settore privato. Al 31 dicembre 1997 il numero totale delle registrazioni era pari a 56663.

## **Portogallo**

L'autorità per la protezione dei dati (CNPDPI) ha continuato a svolgere un ruolo attivo nell'accrescere la consapevolezza sui progetti di nuove disposizioni giuridiche nel campo della protezione dei dati personali. È riuscita a persuadere il governo del fatto che tutti i dipartimenti governativi dovrebbero renderle noto ogni trattamento dei dati personali da loro svolto. Ha continuato anche a presenziare a conferenze e simposi ed è in contatto costante con la stampa. A novembre ha tenuto un simposio con buona partecipazione durante il quale sono state discusse le questioni principali legate al recepimento della direttiva nella legislazione nazionale.

La CNPDPI ha effettuato un crescente numero di controlli, riferiti in modo particolare al marketing diretto, ai servizi bancari e sanitari.

In risposta a un gran numero di richieste per il trasferimento dei dati personali concernenti la forza lavoro di società multinazionali a uffici localizzati in paesi senza alcuna legislazione sulla protezione dei dati, la CNPDPI ha deciso di autorizzare tali trasferimenti a condizione che non solo i titolari dei dati ne dessero il consenso espresso ma anche che il controllore dati accettasse solo il trasferimento di dati necessari per la gestione globale del personale, che i dati non fossero utilizzati per altri scopi o trasferiti a terzi e che il livello di protezione offerto nel paese di destinazione non fosse inferiore a quello garantito dal diritto portoghese.

## **Spagna**

### *Introduzione*

L'agenzia per la protezione dei dati, l'autorità spagnola per la tutela della vita privata, è stata creata dalla legge organica 5/1992 del 29 ottobre che disciplina il trattamento elettronico dei dati personali. Ha iniziato ad essere operativa dall'inizio del 1994, applicando i principi base della direttiva 95/46/CE sin dall'inizio, anche se questa non era ancora stata incorporata nella legislazione spagnola. Tuttavia, una delle versioni in bozza della suddetta legge europea è stata utilizzata come versione preliminare della legge organica 5/1992 del 29 ottobre.

Al 31 dicembre 1997, il numero di file inseriti nel registro generale per la protezione dei dati era pari a 229804 di cui 3312 erano stati registrati nel 1997.

Nel corso di questo periodo sono state effettuate un totale di 13306 operazioni nel registro generale sulla protezione dei dati. Di queste, 3312 riguardavano la registrazione di file nuovi, 8023 modifiche di file registrati, e 1971 concernevano cancellazioni di altre registrazioni.

Dal punto di vista della proprietà dei file, l'analisi delle registrazioni è stata la seguente:

<b>PROPRIETA'</b>	<b>N° FILE</b>
<b>PROPRIETA' PUBBLICA</b>	<b>27969</b>
Amministrazione generale dello Stato	2568
Amministrazione delle comunità autonome	2580
Municipalità	22370
Altri enti pubblici	451
<b>PROPRIETA' PRIVATA</b>	<b>201835</b>
<b>TOTALE</b>	<b>229804</b>

Le funzioni principali dell'agenzia per la protezione dei dati consistono in:

- Ispezioni effettuate su iniziativa dell'agenzia in base a fatti che dimostrano la necessità di tali ispezioni, o di reclami presentati dai cittadini; sono state eseguite un totale di 375 ispezioni. Di queste circa 95 erano udienze, in altre parole ispezioni generiche più che verifiche della violazione delle disposizioni che erano state denunciate.

- Procedimenti per la protezione dei diritti, durante i quali l'agenzia per la protezione dei dati interviene per aiutare i cittadini a rettificare ogni mancato rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. Il numero di casi gestiti nel 1997 è stato di 113.

- Procedure di sanzione in caso di serie violazioni dei diritti e delle garanzie stabiliti nella legge organica 5/1992, intraprese su iniziativa dell'agenzia o a causa di reclami da parte dei cittadini, allo scopo di sancire le relative sanzioni penali. Il numero di procedure avviate nel 1997 è stato di 203.

- l'agenzia per la protezione dei dati nel 1997 ha ricevuto un totale di 682 reclami da parte di cittadini. L'agenzia cerca di affrontare i dubbi ed i problemi sollevati dai cittadini e dalle imprese che operano in settori che interessano organi privati e pubblici. Questa funzione viene svolta dal dipartimento per i servizi del cittadino amministrato dal Segretariato generale e dal direttore dell'agenzia per quanto riguarda le imprese e le amministrazioni pubbliche. Circa 1009 consultazioni scritte e più di 10000 consultazioni telefoniche sono state condotte nel 1997 dal dipartimento per i servizi del cittadino e 80 dal direttore dell'agenzia.

- infine la legge organica stabilisce che l'agenzia per la protezione dei dati deve pubblicare una relazione sui provvedimenti giuridici e i regolamenti che si riferiscono alla protezione dei dati. Nel 1997, sono state elaborate 20 relazioni.

#### *Incorporazione della direttiva 95/46/CE nella legislazione spagnola*

Nel 1997 è stata realizzata una bozza di legge organica per emendare la legge organica 5/1992 nello sforzo di incorporare la direttiva comunitaria nella legislazione spagnola.

Fra le misure concepite e approvate nel 1997, va menzionata la stesura di una bozza di proposta di Regolamentazione delle misure di sicurezza per file di computer contenenti dati personali, che il governo ha affidato all'agenzia per la protezione dei dati.

Questo regolamento avrà come risultato la realizzazione della legge organica 5/1992 avente lo scopo di applicare i principi di sicurezza dei dati stabiliti all'articolo 9 della legge organica, che corrisponde agli articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE.

#### *Codici deontologici*

Le attività svolte nel 1997 ai sensi dell'articolo 31 della legge organica 5/1992, che corrispondono al capitolo V della direttiva 95/46/CE, riguardanti la registrazione di codici standard, non hanno portato a nessuna nuova iscrizione nel registro generale per la protezione dei dati.

Nel 1997 sono state avviate due nuove procedure corrispondenti ai due nuovi codici standard presentati insieme al registro, per le quali era richiesta un'iscrizione nel registro.

La prima richiesta ricevuta, avanzata nel 1996 sebbene la procedura per registrarla fosse stata svolta nel 1997, riguarda il codice di comportamento del registro automobilistico (Car Computer File - CCF). Nel luglio 1997, l'associazione spagnola per il marketing diretto ha ricevuto il codice standard che regola le liste Robinson. Una volta analizzato, sono state sollevate una serie di questioni in merito ad esso poiché non sembra conforme ai principi della legge organica 5/92. In entrambi i casi non è stato possibile registrare le richieste principalmente perché non fornivano maggiori garanzie di quelle stabilite nella legge fondamentale.

#### *Trasferimenti internazionali*

Un totale di 919 file inseriti nel registro contengono nelle loro dichiarazioni trasferimenti internazionali di dati, 48 dei quali corrispondono a registrazioni di organismi pubblici e 871 a quelle di enti privati.

Richieste di autorizzazione di trasferimenti internazionali di dati come da articolo 32 della legge organica 5/1992 (capitolo IV della direttiva) si basano su una serie di garanzie che devono essere fornite dall'ente che esegue il trasferimento e che risiede in Spagna. Questo ente, in qualità di controllore dei file, deve garantire che vengano rispettati tutti gli impegni e i diritti stabiliti dalla legge e che i diritti di accesso, correzione e cancellazione dei dati registrati in paesi terzi continueranno a essere assicurati dalla Spagna.

Una volta che l'autorizzazione è stata rilasciata dal direttore dell'agenzia, conformemente ai poteri garantitigli dall'articolo 36.1 della legge, il trasferimento viene inserito nel registro generale per la protezione dei dati come specificato dall'articolo 38.c).

Nel 1997, sono state avanzate 25 procedure di autorizzazione, di cui 24 sono state completate. Inoltre 6 erano state avviate nel 1996, una delle quali era ancora in fase di elaborazione alla fine dell'anno. Così, 30 sono state autorizzate ed inserite nel registro generale, una procedura rimase in sospeso per l'anno seguente. L'elaborazione di tali autorizzazioni ha riguardato circa 33 file. Gli Stati Uniti sono il paese per il quale sono stati autorizzati più trasferimenti. Questo è dovuto al fatto che le società madre della maggior parte delle multinazionali sono localizzate negli Stati Uniti. I trasferimenti verso più di un paese in generale sono propri di quelle imprese con filiali in diverse nazioni. Lo stesso file, destinato a diversi paesi, può essere gestito in un'unica procedura. In questi casi la registrazione contiene la dicitura paesi di destinazione "internazionale".

Per quanto riguarda il complesso dei dati, sono state trattate 81 procedure per l'autorizzazione di trasferimenti internazionali di dati, di cui 15 sono state avviate nel

1995, 41 nel 1996 e 25 nel 1997. Un totale di 128 registrazioni di file sono state oggetto di procedure per l'autorizzazione di trasferimenti internazionali. Gli Stati Uniti sono stati la principale destinazione dei dati, con il 78.13 % dei file autorizzati, seguiti, ma in misura minore, da trasferimenti autorizzati verso un certo numero di paesi in cui sono localizzate le sedi legali delle imprese.

#### Altre attività

È stata organizzata LA CONFERENZA EURO - AMERICA LATINA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, presenziata dalle autorità europee per la protezione dei dati e dai rappresentanti dei paesi latino-americani. Il principale obiettivo della conferenza è stato quello di allestire un forum in cui i professionisti potessero incontrarsi per scambiare i loro punti di vista, le idee e le esperienze in merito al processo di stesura dei provvedimenti giuridici e dei regolamenti in questo campo che devono essere attuati da parte dei Paesi latino-americani, e allo stesso tempo potesse contribuire con la descrizione dell'esperienza europea in materia di protezione dei dati personali.

È stato annunciato il primo PREMIO «PROTEZIONE DATI PERSONALI», dell'ammontare di un milione di pesetas (ECU 5,988.02), al fine di consentire un esame approfondito dell'articolo 18.4 della Costituzione. Secondo le regole del concorso, il premio andrebbe assegnato al lavoro scientifico migliore, originale ed inedito di autori spagnoli o stranieri che affrontino da un punto di vista giuridico i dati personali computerizzati, in altre parole un punto di vista rigorosamente teorico, o basato su esperienze specifiche nel sistema spagnolo o nel diritto comparato. La giuria costituita in base alle regole del concorso ha assegnato il premio al lavoro «Impiego e controllo di dati informatizzati sull'occupazione».

#### *Politica delle pubblicazioni*

Sono state realizzate due pubblicazioni dalla data in cui l'agenzia è diventata operativa, una concernente il 1995 e l'altra concernente il 1996. La prima, su carta, è stata pubblicata in collaborazione con la Gazzetta ufficiale, ma era estremamente voluminosa e di conseguenza difficile da gestire. Per questo motivo, quando si è resa necessaria la pubblicazione della lista successiva per il 1996, è stato deciso di ricorrere ad un supporto ottico. Memori delle precedenti esperienze, si è scelto di continuare a ricorrere al supporto CD ROM per la lista concernente il 1997. Inoltre, le informazioni sono state pubblicate su Internet. Oltre a ciò, in virtù della capacità di memoria dei CD ROM, sono state incluse le seguenti informazioni pubblicate dall'agenzia, che possono essere di interesse per coloro che vogliono consultare la lista dei file:

- Le relazioni sinora pubblicate riferite al 1994,1995 e 1996.
- Manuale sulla protezione dei dati, comprendente i moduli tipo che i cittadini possono utilizzare quando esercitano i loro diritti stabiliti dalla legge.
- Legislazione sulla protezione dei dati.
- Documenti provenienti da seminari organizzati dall'agenzia nel 1995 e 1996 concernenti rispettivamente la legge sulla sicurezza e quella sulla protezione dei dati.
- Statistiche relative alle attività del registro generale sulla protezione dei dati.

L'innovazione di quest'anno è stata la pubblicazione di una lista di file su Internet, vista l'innegabile importanza che il Web recentemente ha assunto nella società d'oggi. La pubblicazione su Internet è facoltativa, eccetto che all'interno del Web istituzionale dell'agenzia in cui è stata aperta una nuova sezione dedicata al registro contenente essenzialmente informazioni di natura generale. Per l'immissione di nuovi file sul registro, sono state rese note le istruzioni necessarie insieme al modulo di registrazione standardizzato per file di proprietà pubblica e di proprietà privata, oltre ovviamente all'elenco aggiornato dei file.



## Svezia

### *Sviluppi nella regolamentazione*

Una commissione parlamentare, nominata dal governo e incaricata ufficialmente dell'esame della legislazione sulla protezione dei dati, ha varato una bozza di legge sulla protezione dei dati personali nell'aprile 1997. Il governo, sulla base di questa bozza, nel dicembre 1997 ha sottoposto al Riksdag (parlamento) la proposta per una nuova legge.<sup>10</sup>

La legge proposta si basa in larga misura sulla direttiva CE 95/46 e va considerata come uno schema che fornisce le direttive generali per tutti i trattamenti dei dati personali. Questo al fine di permettere al governo e all'organo svedese di controllo dei dati di emettere regolamenti più precisi in questo ambito giuridico.

In accordo con la direttiva CE, la legge proposta disciplina sia il trattamento automatico dei dati personali sia il trattamento manuale di tali dati qualora questi siano destinati a far parte di un opportuno sistema di archiviazione. È escluso l'uso puramente privato di dati personali. A differenza della direttiva, il trattamento di dati concernenti la sicurezza pubblica, la difesa e le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale rientra nel campo di applicazione della legge proposta. L'obbligo di notificare all'organo di controllo dei dati le operazioni di elaborazione deve essere tenuto ad un livello minimo in modo tale che l'organo possa focalizzarsi sulla supervisione, sulle informazioni e sulla consulenza. L'organo di controllo dei dati emetterà anche istruzioni al fine di chiarire la legge.

Infine, la legge proposta contiene le disposizioni concernenti sanzioni penali e responsabilità per eventuali danni. La legge proposta dovrebbe entrare in vigore il 24 ottobre 1998.

### *Giurisprudenza nel 1997*

Di seguito è riportata una selezione delle decisioni, concernenti la protezione dei dati, prese dai tribunali nazionali nel 1997. È inclusa anche una decisione del governo riguardante ricorsi in appello contro le decisioni concernenti file di dati personali dove il controllore è un'autorità pubblica. I ricorsi in appello contro altre sentenze vengono inoltrati al tribunale amministrativo distrettuale di Stoccolma e quindi al tribunale amministrativo per i ricorsi in appello e alla Corte suprema amministrativa.

- Il governo ha confermato una sentenza dell'organo di controllo dei dati con la quale un controllore dei dati aveva avuto l'obbligo di ottenere per iscritto il consenso informato del titolare dei dati prima del trattamento di dati sensibili a scopo di ricerca scientifica. Il controllore, un'università

---

<sup>10</sup> La legge proposta è stata adottata dal Parlamento svedese il 16 aprile 1998.

che aveva effettuato un progetto di ricerca sulle possibili connessioni tra il trattamento estrogeno e il cancro, affermò che i dati erano stati raccolti da registri medici, ecc., che ricoprivano un ampio periodo di tempo e di conseguenza che sarebbe stato difficile e costoso ottenere un consenso scritto da ogni titolare dei dati. L'università temeva anche che le informazioni avrebbero provocato apprensione fra i titolari dei dati. Il governo ha affermato *inter alia* che il trattamento era già stato discusso in articoli di giornale e che, di conseguenza, era particolarmente importante che i titolari dei dati ricevessero le informazioni corrette in merito a questo trattamento. Dal momento che i file di dati potrebbero contenere informazioni sensibili e potrebbero essere custoditi per un lungo periodo di tempo, il governo si è dichiarato d'accordo con l'organo di controllo dei dati affinché venisse richiesto il consenso del titolare dei dati.

- Il tribunale amministrativo distrettuale e il tribunale amministrativo per i ricorsi in appello hanno entrambi deciso di respingere un ricorso in appello contro una sentenza dell'organo di controllo dei dati con la quale a numerose banche svedesi veniva negato di allestire file personali al fine di combattere il riciclaggio di denaro. Le banche richiedenti affermarono di essere tenute a denunciare le transazioni di riciclaggio di denaro all'autorità di controllo finanziario e che per adempiere a questo obbligo si rendeva necessaria l'esistenza dei file. I tribunali hanno affermato che l'esigenza da parte delle banche di tenere un file contenente informazioni sulle attività criminali non può pregiudicare il diritto alla privacy delle persone e non rappresenta un motivo sufficientemente valido per fare un'eccezione al principio generale ossia che le informazioni sulle attività criminali possono essere registrate solo dalle autorità con l'obbligo legale di tenere tale file.
- Il tribunale amministrativo distrettuale e il tribunale amministrativo per i ricorsi in appello hanno anche rifiutato un ricorso in appello contro una sentenza che proibiva a un'agenzia di analisi dell'affidabilità creditizia l'utilizzo di un CD-ROM contenente informazioni economiche e di credito relative ai titolari di un'attività, a scopo di marketing diretto. All'agenzia è stato anche proibito di vendere il CD-ROM per tali scopi. Questo caso è stato sottoposto alla Corte suprema amministrativa dove è tuttora in sospeso.
- Un'agenzia di assicurazione, di proprietà di diverse società svedesi di assicurazione, ha richiesto il permesso di creare e tenere un "file collettivo di sinistri". Un titolare di polizza che richiedeva un risarcimento dalla sua società di assicurazione sarebbe stato automaticamente registrato nel file. La società di assicurazione allo stesso tempo otteneva un elenco dei danni, qualora ve ne fossero, che il titolare di polizza aveva denunciato in precedenza alle società di assicurazione. La storia delle richieste di risarcimento danni potrebbe indicare che l'attuale richiesta necessita di ulteriori indagini. Il file potrebbe fornire informazioni cumulative in merito ai beni del titolare della polizza. Dal momento che tutte le principali società di assicurazione svedesi dovevano essere collegate al sistema, ogni società d'assicurazione avrebbe

posseduto e avrebbe avuto accesso ad un file praticamente completo relativo ai titolari di polizze svedesi e ai loro beni. L'organo di controllo dei dati ha negato il permesso di creare il file. La società ha fatto ricorso in appello contro la sentenza presso il tribunale amministrativo distrettuale dove il caso è tuttora in sospeso.

Vedere anche di seguito, articolo 4) Trasferimento di dati a paesi terzi.

#### *Attività dell'autorità di controllo per la protezione dei dati*

L'organo di controllo dei dati nel 1997 ha continuato il suo lavoro emettendo regolamenti amministrativi concernenti frequenti operazioni di trattamento in vari settori, esonerandole così dall'obbligo di ottenere il permesso da parte dell'organo stesso. Nell'anno in corso sono stati emessi regolamenti amministrativi relativi a file di computer in tre settori aggiuntivi: nelle scuole per scopi amministrativi relativi agli studenti, per scopi statistici all'interno di autorità pubbliche, e per scopi di divulgazione di dati personali sui siti Web. L'organo di controllo dei dati calcola che si sarebbero aggiunte 2000 ulteriori istanze se non fossero stati emessi i regolamenti amministrativi.

L'organo di controllo dei dati ha inoltre continuato il suo lavoro di vigilanza per mezzo di audit. Sono stati esaminati diversi settori commerciali quali, per esempio, ospedali, agenzie di viaggio, agenzie per la riscossione dei crediti e operatori di telecomunicazioni.

Inoltre l'organo di controllo dei dati ha adottato misure concrete in merito alle informazioni sulla sua attività. L'organo ha aperto un sito Web nel giugno 1997 contenente informazioni relative a legislazione, decisioni principali e comunicati stampa. Nel progetto "You won't get to me" l'organo si rivolgeva agli studenti e ai loro insegnanti e, *inter alia*, ha distribuito un CD-ROM con quattro giochi diversi al fine di verificare le conoscenze in merito alla protezione dei dati.

#### *Trasferimento di dati a paesi terzi*

- L'organo di controllo dei dati, nel 1995, rilasciò ad una compagnia aerea il permesso di trasferire le informazioni sui clienti dal suo sistema di prenotazione ad un computer negli U.S.A, a condizione che il cliente interessato desse il proprio consenso al trasferimento. La decisione è stata oggetto di ricorso in appello al tribunale amministrativo distrettuale e al tribunale amministrativo per i ricorsi in appello che hanno entrambi confermato la decisione dell'organo di controllo dei dati in merito alla necessità di richiedere il consenso della persona. Un ricorso in appello contro la decisione è stato inoltrato alla Corte suprema amministrativa che deve ancora decidere se esistono ragioni valide per sottoporre il caso a giudizio.

## **Regno Unito**

Un progetto di legge sulla protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE nel Regno Unito è stato pubblicato nel gennaio 1998. Nel luglio 1997 il governo ha pubblicato le sue proposte per la nuova legge e il "Registrar" ha comunicato a ministri, funzionari e membri del parlamento gli argomenti in discussione. Sono anche iniziati i lavori relativi alle disposizioni per un piano di notifica con l'obiettivo di soddisfare i requisiti del progetto di legge sebbene i regolamenti di notifica, che devono essere attuati in forma di legislazione secondaria, non siano ancora stati resi pubblici.

I lavori relativi al nuovo progetto di legge hanno richiesto gran parte del tempo dell'ufficio del "Registrar" ma l'ufficio è stato nondimeno in grado di realizzare una guida per gli utilizzatori dei dati con riguardo alla legislazione del 1984. Le direttive guida pubblicate l'anno scorso comprendono una guida per lavoratori a domicilio, servizi di intermediazione finanziaria e agenzie di rilevamento e riscossione dei crediti. Una direttiva guida sulla produzione dei regolamenti di procedura relativa al confronto dati è stata prodotta ed emessa nel luglio 1997. Oltre a produrre la propria guida, l'ufficio ha approvato anche la procedura del codice confronto dati pubblicato dalla commissione audit nel novembre 1997.

Il "Registrar" ha continuato inoltre la propria campagna pubblicitaria per promuovere la sensibilizzazione sulla protezione dei dati mediante pubblicità su televisioni regionali e via satellite. In seguito alla diffusione degli annunci pubblicitari è aumentato il numero delle inchieste e dei reclami pervenuti all'ufficio e questa tendenza ha avuto come risultato un aumento generale nel numero di reclami ricevuti nell'arco dell'anno. Nel corso del 97-98 sono pervenuti in totale 4173 reclami. Inoltre 21591 nuove registrazioni hanno portato il numero totale delle iscrizioni nel registro a 224909; sono state eseguite cinque notifiche di ingiunzione e 38 procedimenti penali ai sensi della legge. Tutte le registrazioni e le direttive guida sono anche disponibili sul sito web ODPR.

### **2.3. Sviluppo della politica dell'Unione europea nell'ambito della protezione dei dati**

Sebbene la direttiva costituisca l'elemento chiave della politica europea per quanto riguarda la protezione dei dati, essa è stata integrata da una serie di altre iniziative allo scopo di garantire ai cittadini un coerente schema di protezione.

Questa parte illustra gli sviluppi nell'Unione europea, con riguardo agli aspetti che rientrano nelle competenze della CE (sottosezioni da 2.3.1 a 2.3.3) e quelli che riguardano il titolo VI del trattato sull'Unione europea (sottosezione 2.3.4).

#### *2.3.1. Iniziative settoriali*

Il 15 dicembre 1997 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la direttiva sul trattamento dei dati personali e la protezione della vita privata nel

settore delle telecomunicazioni, in particolare nella reti digitali di servizi integrati (ISDN) e nelle reti mobili digitali pubbliche<sup>11</sup>.

Questa direttiva aveva lo scopo di garantire la libera circolazione dei dati e delle attrezzature di telecomunicazione e dei servizi all'interno della Comunità armonizzando il livello di protezione per gli abbonati e gli utenti dei servizi pubblici di telecomunicazione con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni.

La direttiva definisce le norme generali stabilite nella direttiva 95/46/CE per il settore delle telecomunicazioni, e aumenta la tutela della vita privata e gli interessi legittimi degli abbonati (incluse le persone giuridiche).

La Commissione sottopose la proposta originale per questa direttiva nel giugno 1990 e modificò considerevolmente la sua proposta nel luglio 1994. Il Consiglio raggiunse una posizione comune nel settembre 1996 ma l'adozione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio fu possibile solo dopo una procedura di conciliazione. La direttiva è strettamente collegata alla direttiva generale sulla protezione dei dati (adottata nell'ottobre 1995) nel senso che specifica per il settore delle telecomunicazioni le norme generali che erano già state stabilite. Tuttavia la direttiva specifica è più ampia della direttiva generale in due sensi, vale a dire nella sua copertura dei diritti / interessi legittimi sia delle persone fisiche sia di quelle giuridiche e per quanto riguarda la copertura di questioni legate alla privacy che non sono direttamente collegate al trattamento dei dati.

La direttiva contiene disposizioni sulle seguenti questioni:

- sicurezza delle informazioni trasmesse su reti di telecomunicazione pubbliche
- riservatezza delle comunicazioni
- limitazioni nella portata e nel tempo del trattamento dei dati di traffico e della fatturazione da parte dei fornitori di servizi
- opzioni di privacy concernenti la trasmissione dell'identificativo del chiamante e del chiamato
- rilevazione delle chiamate moleste e malevole
- preoccupazioni concernenti la privacy per chiamate inoltrate automaticamente
- diritto degli abbonati a non figurare negli elenchi pubblici
- tutela della privacy in merito alle chiamate non richieste

Dopo l'adozione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 24 ottobre 1998 al più tardi, eccetto alcuni aspetti di riservatezza delle comunicazioni per i quali è stato concordato un periodo aggiuntivo fino al 24 ottobre 2000.

### *2.3.2 Protezione dei dati e società dell'informazione*

Assicurare fiducia e riservatezza è una questione chiave per lo sviluppo della società dell'informazione, e crescenti dubbi in merito alla privacy on-line sono in cima alla lista delle preoccupazioni degli utenti di Internet: tutte le indagini di mercato e i

---

<sup>11</sup> Direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997, GU N° L 24 del 30.1.1998, p. 1.

sondaggi d'opinione condotti l'anno scorso confermano questa supposizione. Il 16 aprile 1997 la Commissione ha approvato una «Iniziativa europea per il commercio elettronico» (COM (97) 157), allo scopo di raggiungere una posizione europea comune per ottenere un consenso globale mediante negoziati internazionali. Come seguito a questo documento, la Commissione ha approvato una comunicazione sulle firme digitali e la crittografia, che evidenzia il ruolo della direttiva 95/46 nell'affrontare le preoccupazioni legittime in merito alla privacy. Per esempio la direttiva comprende disposizioni specifiche sulla sicurezza dei dati e la riservatezza, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione dei dati per mezzo di una rete.

La protezione dei dati personali nella società dell'informazione è stata una questione principale al centro delle discussioni nelle riunioni del gruppo istituito dalla direttiva 95/46 (cfr. sezione 2.1.1). Il 3 dicembre 1997, il gruppo ha approvato una raccomandazione specifica concernente l' «Anonimato su Internet» (WP 6 raccomandazione 3/97).

### *2.3.2. Protezione dei dati nell'ambito di altri strumenti comunitari*

Diversi strumenti di legislazione secondaria hanno conferito alla Commissione alcuni compiti specifici connessi al trattamento dei dati personali. Al fine di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate dal trattamento dei dati, la Commissione è stata anche invitata a elaborare disposizioni per la protezione dei dati, per l'applicazione delle relative norme comunitarie. Un esempio venne fornito dal regolamento (CE) n° 1469/95 del Consiglio del 22 giugno 1995 relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione "garanzia"<sup>12</sup>. Per l'applicazione di questo regolamento che prevedeva un sistema per lo scambio delle informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, la Commissione ha predisposto diverse misure protettive con riguardo al trattamento dei dati eseguito dai suoi servizi<sup>13</sup>.

Le autorità doganali europee scambiano dati personali con le loro controparti nei paesi terzi in base agli accordi di reciproca assistenza stipulati tra la Comunità e i paesi terzi. Su richiesta della Comunità europea, tali accordi comprendono le disposizioni specifiche atte a garantire il rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> GU N° L 145 del 29 giugno 1995.

<sup>13</sup> Cfr. il regolamento (CE) n° 745/96 della Commissione pubblicato sulla GU N° L 102 del 25 aprile 1996 e la comunicazione della Commissione pubblicata nella GU N° C 366 del 5 dicembre 1996 che ha richiamato l'attenzione del pubblico sull'applicazione di questo regolamento ed il trattamento dei dati personali che ne deriva.

<sup>14</sup> I seguenti accordi sono entrati in vigore nel 1996:  
Accordi europei con  
-**Slovenia** (firmato l'11.11.1996 - GU N° L 344 del 31.12.1996);  
-**Isole Faer Øer** (accordo emendato firmato il 6.12.1996 - GU N° L 53 del 22.2.1997);  
accordo con **Turchia** concernente la realizzazione dell'unione doganale (1.1.1996 - GU N° L 35 del

### 2.3.3. Protezione dei dati nell'ambito di strumenti non comunitari

I diversi strumenti adottati o che verranno adottati conformemente al titolo VI del trattato sull'Unione europea (cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni) si riferiscono al trattamento dei dati personali. Le disposizioni specifiche in merito alla protezione dei dati di conseguenza sono comprese in tali strumenti e nei regolamenti di applicazione. Per esempio sono state preparate per Europol norme dettagliate sulla protezione dei dati, e altre norme sono state esaminate per la bozza della convenzione Eurodac concernente le impronte digitali dei richiedenti asilo politico. Questo tipo di strumento adottato in base ai termini del titolo VI del trattato sull'Unione europea non dipendeva dalle disposizioni per la protezione dei dati definite dalla direttiva, ma era basato su formule specifiche che non assicurano alle persone gli stessi diritti o le stesse procedure per i ricorsi in appello e che non dipendeva dalla stessa forma di controllo indipendente. Inoltre la convenzione sulla revoca del diritto alla guida non comprende neanche le disposizioni per la protezione dei dati personali.

## 2.4. Schengen

La maggioranza degli Stati membri dell'UE ha aderito all'accordo di Schengen che prevede la cooperazione tra la polizia e le dogane in materia di immigrazione, per compensare la soppressione dei controlli alle frontiere interne. Un aspetto essenziale di tali misure consiste nella realizzazione di un sistema informatico comune, il sistema di informazione Schengen (SIS). Da questo punto di vista l'accordo contiene anche disposizioni sulla protezione dei dati e in particolare prevede la creazione di un'autorità di controllo comune composta dai rappresentanti degli organi di controllo nazionali dei paesi firmatari del trattato di Schengen. Questa autorità di controllo recentemente ha pubblicato la sua seconda relazione, che riguarda il periodo marzo 1997 – marzo 1998.

Il trattato di Amsterdam e i testi allegati stabiliscono che l' 'acquis' di Schengen andrebbe integrato nell'ambito dell'Unione europea<sup>15</sup>. La conferenza inter-governativa sperava che il Consiglio avrebbe adottato tutte le misure necessarie a tale scopo al momento dell'entrata in vigore del nuovo trattato e che i lavori preparatori necessari sarebbero stati intrapresi al momento opportuno. Questo valeva anche per le disposizioni concernenti la protezione dei dati contenute nella convenzione per l'attuazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

---

13.2.1996)

accordo con:

**Israele** (accordo provvisorio - 1.1.1996 - GU N° L 71 del 20.1.1996)

**CSI:** Federazione russa (accordo provvisorio - 1.2.1996 - GU N° L 247 del 13.10.1995), Ucraina (accordo provvisorio - 1.2.1996 - GU N° L 311 del 23.12.1995), Moldavia (accordo provvisorio - 1.5.1996 - GU N° L 40 del 17.2.1996).

Accordi che comprendono disposizioni sulla mutua assistenza sono attualmente in fase di negoziazione con numerosi altri Paesi.

<sup>15</sup> Cf. Articolo 2, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, integrando l' 'acquis' di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

## **2.5. Dialogo con paesi terzi in merito alle questioni connesse alla protezione dei dati**

La direttiva non solo disciplina il trattamento dei dati personali nell'UE ma comprende anche le disposizioni sul trasferimento dei dati verso paesi terzi (articoli 25 e 26). Il principio fondamentale è che gli Stati membri dovrebbero consentire questo tipo di trasferimento solo quando i paesi terzi interessati assicurano un livello di protezione appropriato. Si può ovviamente verificare il caso in cui non sia possibile assicurare un livello appropriato di protezione, e partendo dal presupposto che non si possa applicare nessuna delle eccezioni previste, gli Stati membri avrebbero il dovere di impedire tali trasferimenti.

Questo tipo di situazione può provocare disturbi significativi nei flussi di dati personali nel mondo, e di conseguenza al commercio internazionale. Sebbene sia possibile prevenire trasferimenti di dati personali con riferimento all'articolo XIV dell'AGCS (accordo generale sul commercio di servizi), sarebbe preferibile evitare di ricorrere a questo tipo di azioni. Una soluzione molto più soddisfacente sarebbe quella di far istituire ai paesi terzi, verso i quali vengono regolarmente trasferiti dei dati, un livello di protezione che sia considerato soddisfacente.

L'UE ha negoziato gli accordi generali che prevedevano un ambito specifico per regolare le relazioni (cooperazione, commercio) con un certo numero di paesi non membri. Tali accordi in linea di massima ricoprono un ampio campo di settori che vanno dalle questioni di politica estera e di sicurezza agli aspetti commerciali e ai problemi di sviluppo economico. Dall'adozione della direttiva per la protezione dei dati, i servizi della Commissione hanno cercato di inserire la questione relativa alla protezione della vita privata e dei dati in tali accordi, direttamente o indirettamente, al momento della loro negoziazione.

La Commissione ha discusso le questioni relative alla protezione dei dati con vari paesi terzi, e le disposizioni sulla protezione dei dati sono state inserite in un certo numero di accordi internazionali che comprende l'accordo quadro più recente con il Messico (siglato il 23 luglio 1997).

Il 5 dicembre 1997, l'UE e gli Stati Uniti hanno firmato una dichiarazione congiunta relativa al commercio elettronico, in cui essi si sono detti disposti a «continuare a lavorare (...) per assicurare l'effettiva tutela della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali sulle reti di informazione globali» (sezione 4.iv della dichiarazione congiunta).

## **3. IL CONSIGLIO D'EUROPA**

Il Consiglio d'Europa ha continuato i lavori eseguiti regolarmente in merito alla questione della protezione dei dati. Il comitato dei ministri ha approvato due raccomandazioni la cui preparazione aveva richiesto diversi anni. Queste hanno interessato in parte la raccomandazione n° R (97) 5, approvata il 13 febbraio 1997, concernente la protezione dei dati medici e la raccomandazione n° R (97) 18



approvata il 30 settembre 1997 concernente la protezione dei dati personali raccolta e trattata a scopi statistici.

Il comitato per la protezione dei dati (CJ-PD) ha continuato il suo esame di una bozza di raccomandazione concernente la protezione dei dati personali raccolti e trattati a scopi assicurativi. Inoltre ha approvato una bozza di direttive guida sulla protezione dei dati con riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali sull'autostrada informatica. Questo progetto, che dovrebbe essere approvato dal comitato dei ministri all'inizio del 1999, è già stato reso pubblico per la consultazione delle parti interessate. Può essere consultato al sito Internet del Consiglio d'Europa.

Da parte sua la Convenzione 108 ha visto l'adesione di due nuovi paesi: Svizzera e Ungheria. Questo fatto, in seguito all'adesione della Slovenia, porta a 20 il numero delle parti contraenti della Convenzione.

Il comitato consultivo della Convenzione (T-PD) ha iniziato i lavori con l'obiettivo di valutare la necessità di rivedere la Convenzione alla luce degli sviluppi degli ultimi anni, particolarmente nel campo tecnologico. Inoltre, in seguito alla richiesta della Comunità europea di aprire i negoziati per permettere la sua adesione alla Convenzione<sup>16</sup>, il comitato ha steso una bozza di protocollo che a questo scopo modifica la Convenzione 108.

La Comunità, rappresentata dalla Commissione, è ora in grado di intervenire all'interno del CJ-PD e del comitato consultivo quando i punti all'ordine della discussione rientrano nelle competenze esterne che derivano dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE. Questo era il caso per i testi a cui si è fatto riferimento precedentemente e che sono stati approvati di recente o che sono in preparazione. Questa cooperazione con il Consiglio d'Europa ha lo scopo di assicurare la piena compatibilità con le direttive della Comunità.

## **4. PRINCIPALI SVILUPPI NEI PAESI TERZI**

### **4.1. Spazio economico europeo**

La direttiva dovrebbe anche riguardare lo spazio economico europeo una volta che essa sarà integrata nell'accordo SEE. I lavori per il recepimento sono già iniziati nei paesi non comunitari che hanno preso parte all'accordo. Norvegia e Islanda hanno già aderito alla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa e hanno una legislazione relativa alla protezione dei dati. I rappresentanti delle autorità responsabili per la protezione dei dati in questi due paesi sono stati invitati a prendere parte in qualità di osservatori alle riunioni del gruppo.

In **Norvegia**, "Data Tilsynet", l'ispettorato delle tecnologie informatiche, mira ad assicurare una corretta applicazione della legge del 1978 sui file di dati di natura personale. L'ispettorato svolge un ruolo attivo nella gestione del flusso di

---

<sup>16</sup> Decisione del Consiglio dell'Unione europea del luglio 1997 che consente alla Commissione di aprire i negoziati per permettere alla Comunità europea di aderire alla Convenzione 108.

informazioni diretto all'estero. Esso ha ricevuto un grande numero di richieste da parte dei mezzi di informazione e riveste un ruolo attivo in merito alla diffusione delle informazioni. È anche responsabile di redigere documenti informativi e una relazione annuale, pubblica inoltre la rassegna trimestrale SPOR<sup>17</sup>.

#### **4.2. Paesi dell'Europa centrale ed orientale**

La Commissione nel suo libro bianco che definisce la strategia di preparazione all'adesione all'UE dei paesi dell'Europa centrale e orientale, ha raccomandato che tali paesi aderiscano alla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, quale primo passo nel campo della protezione dei dati. Nel 1997, l'Ungheria ha aderito alla Convenzione sopra citata.

Nel 1997, la Commissione ha adottato i suoi pareri concernenti l'apertura dei negoziati per l'adesione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e di Cipro. In breve tali pareri<sup>18</sup> analizzavano la situazione con particolare riguardo alla protezione dei dati in questi paesi. Per tutti i paesi candidati è stata adottata una strategia rafforzata di pre-adesione allo scopo di permettere l'integrazione dell' 'acquis communautaire' a lungo termine. Con questo spirito l'accento è stato posto sulle strutture amministrative necessarie, come autorità di controllo indipendenti, per realizzare in modo efficace l' 'acquis communautaire'.

Molti di questi paesi hanno una legislazione sulla protezione dei dati (Ungheria, Estonia e Slovenia in particolare), e la maggioranza degli altri era in procinto di adottare tale legislazione. Per esempio, la Polonia ha approvato una legge sulla protezione dei dati il 29 agosto 1997, e la Repubblica slovacca ha approvato la sua legislazione il 3 febbraio 1998. La legge polacca ha creato un'autorità di controllo indipendente: l' «Ispettorato generale per la protezione dei dati personali», che è entrato in carica all'inizio del 1998. Progetti legislativi sono in corso in altri paesi candidati, in particolare in Bulgaria, Lettonia, Romania, Repubblica ceca, Slovenia.

#### **4.3. Altri paesi terzi**

Nel 1997 in molti paesi era vivo il dibattito su questioni collegate al rispetto della vita privata in vari Paesi terzi. Gli sviluppi tecnologici e specialmente lo sviluppo della società dell'informazione hanno incoraggiato governi, associazioni di consumatori, società e studiosi a riesaminare le politiche esistenti in materia e a discutere nuove politiche per il futuro. L'adozione della direttiva europea ha fornito un nuovo impulso a questo dibattito.

Questi sviluppi sono stati particolarmente sentiti negli Stati Uniti dove numerosi organi pubblici hanno ritenuto che le questioni interessavano la protezione dei dati. La commissione del commercio federale ha rivolto un crescente interesse alle questioni di privacy durante il 1997 e nella prima parte del 1998, particolarmente in riferimento al commercio elettronico e a Internet. Questo ha portato nel luglio 1998 a una richiesta di legislazione per la protezione dei dati raccolti su Internet che fanno riferimento all'infanzia e a una raccomandazione concernente la privacy degli

---

<sup>17</sup> Tutte le informazioni sono disponibili su Internet (<http://www.datatilsynet.no>).

<sup>18</sup> Pubblicate nel bollettino dell'Unione europea, supplemento 6/97.

adulti per cui, se non fosse stata migliorata l'autoregolamentazione entro la fine dell'anno, sarebbe stato necessario adottare un approccio di tipo legislativo.

La prima parte del 1998 ha visto la politica della Casa Bianca sulla protezione dei dati e sulla privacy fare ulteriori passi in avanti. Il 31 luglio il vice-presidente Gore ha annunciato una serie di passi in direzione di una Carta dei diritti per l'elettronica che comprenda il supporto alla regolamentazione nei settori dati medici e finanziari, usurpazione di identità e rispetto della privacy dell'infanzia e per l'autoregolamentazione dell'industria, con meccanismi di applicazione efficaci in altri campi.

La Casa Bianca ha sottolineato l'importanza di tali questioni nella sua relazione pubblicata nel giugno 1997 e intitolata «Schema quadro per il commercio elettronico globale». Diversi progetti di legge sono stati sottoposti al Congresso e i regolamenti di attuazione sono stati pubblicati dal FCC nel quadro della legge del 1996 sulle telecomunicazioni. Questa legge ha sancito diversi obblighi specifici per i fornitori di servizi in relazione al rispetto della privacy. Stabilisce la riservatezza delle informazioni che riguardano gli abbonati (Customer Proprietary Network Information), inclusi i dati sulle transazioni. La tutela della privacy nei servizi online è stata al centro delle discussioni sollevate dalla legge sulla decenza delle comunicazioni del 1996 e dalla politica dell'amministrazione americana sulla crittografia. La sentenza della Corte suprema era favorevole all'idea dei «difensori della privacy».

In Australia, il governo ha esaminato il seguito da dare al libro bianco del 1996 e, in particolare, l'opportunità di estendere la legislazione sulla privacy al settore privato. La legislazione attuale riguarda esclusivamente il settore pubblico. Nel febbraio 1998, la prima parte di un «Piano nazionale sulla privacy» per l'Australia è stato approvato con l'adozione di un insieme di principi per la corretta gestione delle informazioni personali, mentre lo Stato di Victoria all'inizio del 1998 ha proseguito con i piani per una legislazione "implicita" sulla privacy per coprire quei settori e quelle società le cui iniziative di autoregolamentazione non sono sufficienti.

In Giappone i lavori iniziati dal MITI (ministero del Commercio e dell'Industria) in cooperazione con il settore privato probabilmente miglioreranno il livello della protezione dei dati in questo paese, sebbene gli sforzi siano specialmente mirati a promuovere l'autoregolamentazione.

## **5. ALTRI SVILUPPI A LIVELLO INTERNAZIONALE**

### **5.1. Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)**

L'OCSE ha elaborato le direttive di base della politica della crittografia nel 1996. Queste direttive regolano l'accesso ai messaggi codificati concesso alle autorità per motivi legittimi. Esse raccomandano l'adozione di un sistema di livelli di "fiducia" a cui potrebbero essere affidate copie delle chiavi crittografiche. Durante le discussioni, la questione della riservatezza è stata anche sollevata in relazione alle norme fissate dalla direttiva per l'accesso a dati personali da parte delle autorità. Al momento dell'approvazione finale delle direttive (nel marzo 1997), la Commissione ha specificato che se gli Stati membri della CE desideravano applicare tali direttive, dovevano farlo in conformità delle norme stabilite dalla direttiva.



## 6. ALLEGATI

### I. Studi eseguiti per la Commissione europea nel campo della protezione dei dati

#### 1) Servizi online

e

Protezione dei dati e della vita privata

Prima Parte: Riepilogo della situazione generale

Seconda Parte: Case studies

#### 2) Servizi online e protezione dei dati e privacy:

Risposte normative

3) Giurisprudenza esistente in ottemperanza  
alle leggi e ai principi sulla protezione dei dati  
negli Stati membri dell'Unione europea

4) Manuale sull'osservanza cost-effective e della  
direttiva 95/46/CE

#### 5) IDA – Protezione dei dati

Settore della sanità e della sicurezza sociale

6) Elaborazione di una metodologia per valutare l'adeguatezza  
del livello di protezione delle persone fisiche con riguardo al  
trattamento dei dati di natura personale

7) Preparazione di una metodologia per valutare l'adeguatezza  
del livello di protezione delle persone con riguardo al  
trattamento dei dati personali

8) Progetti IDA: Una Guida per l'ottemperanza alla protezione dei dati

9) Applicazione di una metodologia atta a valutare l'adeguatezza del livello di protezione  
delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali: Verifica del  
metodo per diverse categorie di trasferimento

10) La fattibilità di un sistema omogeneo di norme per la protezione dei dati per l'Unione  
europea

II. Elenco dei membri del gruppo e indirizzi e numeri fax delle rispettive autorità.

<b>AUSTRIA</b>	
<p>Frau Waltraut KOTSCHY                      Rappresentante                      Bundeskanzleramt                      Österreichische Datenschutzkommission                      Ballhausplatz, 1                      A - 1014 WIEN                      Tel 43/1/531.15.26.79                      Fax 43/1/531.15.26.90</p>	<p>Frau Eva SOUHRADA-KIRCHMAYER                      Sostituto                      Bundeskanzleramt                      Österreichische Datenschutzkommission                      Ballhausplatz, 1                      A - 1014 WIEN                      Tel 43/1/531.15.25.44                      Fax 43/1/531.15.26.90</p>
<b>BELGIO</b>	
<p>Monsieur Paul THOMAS                      Rappresentante                      Ministère de la Justice                      Commission de la protection de la vie privée                      Porte de Halle 5/8                      B - 1000 BRUXELLES                      Tel 32/2/542.72.00                      Fax 32/2/542.72.12</p>	<p>Mme Marie-Hélène BOULANGER                      Sostituto                      Ministère de la Justice                      Commission de la protection de la vie privée                      Boulevard de Waterloo, 115                      B - 1000 BRUXELLES                      Tel 32/2/542.72.00                      Fax 32/2/542.72.12</p>
<b>DANIMARCA</b>	
<p>Mr. Henrik WAABEN                      Rappresentante                      Registertilsynet                      Christians Brygge, 28 – 4                      DK - 1559 KOEBENHAVN V                      Tel 45/33/14.38.44                      Fax 45/33/13.38.43</p>	<p>Ms. Lena ANDERSEN                      Sostituto                      Registertilsynet                      Christians Brygge, 28 – 4                      DK - 1559 KOEBENHAVN V                      Tel 45/33/14.38.44                      Fax 45/33/13.38.43</p>
<b>FINLANDIA</b>	
<p>Mr. Reijo AARNIO                      Rappresentante                      Ministry of Justice                      Office of the Data Protection Ombudsman                      P.O. Box 315                      FIN - 00181 HELSINKI                      Tel 358/9/1825.1                      Fax 358/9/1825.78.35</p>	<p>Ms. Maija KLEEMOLA                      Sostituto                      Ministry of Justice                      Office of the Data Protection Ombudsman                      P.O. Box 315                      FIN - 00181 HELSINKI                      Tel 358/0/1825.1                      Fax 358/9/1825.78.35</p>
<b>FRANCIA</b>	
<p>Monsieur Jacques FAUVET                      Com. Nat. de l'Informat. et des Libertés                      Rue Saint Guillaume, 21                      F - 75340 PARIS CEDEX 7                      Tel 33/1/53.73.22.22                      Fax 33/1/53.73.22.00</p>	<p>M. Marcel PINET                      Com. Nat. de l'Informat. et des Libertés                      Rue Saint Guillaume, 21                      F - 75340 PARIS CEDEX 7                      Tel 33/1/53.73.22.22                      Fax 33/1/53.73.22.00</p>
<b>GERMANIA</b>	
<p>Dr. Joachim JACOB                      Rappresentante                      Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz                      Postfach 20 01 12                      D - 53131 BONN (Bad Godesberg)                      Tel 49/228/819.95.30</p>	<p>Dr. Stefan WALZ                      Sostituto                      Landesbeauftragter für den Datenschutz –                      Bremen                      Postfach 10 03 80                      D - 27503 BREMERHAVEN</p>

Fax 49/228/819.95.50	Tel 49/471/92.46.10 Fax 49/471/924.61.28
Frau Vera POHLER <span style="float: right;">Sostituto</span> Innenministerium des Landes Nordrhein- Westphalen Haroldstr. 5 D-40190 Düsseldorf Tel 49/211/871.22.51 Fax 49/211/871.23.40	
<b>GRECIA</b>	
Mr. Constantin DAFERMOS Rappresentante Ministry of Justice Athens	Prof. Nicos C. ALIVIZATOS <span style="float: right;">Rappresentante</span> Hellenic Data Protection Authority 12, Valaoritou Street EL-10671 Athens Tel 30/1/36.13.117 Fax 30/1/36.29.047
<b>IRLANDA</b>	
Mr. Fergus GLAVEY <span style="float: right;">Rappresentante</span> Data Protection Commissioner Irish Life Centre, Block 4 Talbot Street IRL - DUBLIN 1 Tel 353/1/874.85.44 Fax 353/1/874.54.05	Mr. Greg HEYLIN <span style="float: right;">Sostituto</span> Data Protection Commissioner Irish Life Centre, Block 4 Talbot Street IRL - DUBLIN 1 Tel 353/1/874.85.44 Fax 353/1/874.54.05
<b>ITALIA</b>	
Prof. Stefano RODOTA Rappresentante Garante per la protezione dei dati personali Largo del Teatro Valle, 6 I - 00186 ROMA Tel 39/06/681.861 Fax 39/06/681.86.69	Sig. Giovanni BUTTARELLI <span style="float: right;">Sostituto</span> Garante per la protezione dei dati personali Largo del Teatro Valle, 6 I - 00186 ROMA Tel 39/06/681.8637 direct Fax 39/06/681.86.69
<b>LUSSEMBURGO</b>	
Monsieur René FABER <span style="float: right;">Rappresentante</span> Commission à la Protection des Données Nominatives Ministère de la Justice Boulevard Royal , 15 L - 2934 LUXEMBOURG Tel 352/478.45.46 Fax 352/478.45.15	
<b>PAESI BASSI</b>	
Mr. Peter HUSTINX Rappresentante Registratiekamer Prins Clauslaan 20 Postbus 93374 NL - 2509 AJ 's-GRAVENHAGE Tel 31/70/381.13.00 Fax 31/70/381.13.01	Mr. Ulco VAN DE POL <span style="float: right;">Sostituto</span> Registratiekamer Juliana van Stolberglaan, 2 Postbus 93374 NL - 2509 AJ 's-GRAVENHAGE Tel 31/70/381.13.00 Fax 31/70/381.13.01

Ms. Diana ALONSO BLAS Registrierkammer Prins Clauslaan 20 P.O. Box 93374 NL-2509 AJ's-GRAVENHAGE Tel 31/70/381.13.12 Fax 31/70/381.13.01	Sostituto
--	-----------

**PORTOGALLO**

Mr. Joaquim de SEABRA LOPES Rappresentante Com. Nac. de Protecção de Dados Pessoais Informat. Av. 5 de Outubro, 202 P - 1064 LISBOA Tel 351/1/795.23.58 Fax 351/1/795.13.53	Mr. Nuno MORAIS SARMENTO Sostituto Com. Nac. de Protecção de Dados Pessoais Informat. Rua de S. Bento, 148, 3 P - 1200 LISBOA Tel 351/1/396.62.28 Fax 351/1/397.68.32
--	---

**SPAGNA**

Mr. Juan Manuel FERNÁNDEZ LÓPEZ Rappresentante Agencia de Protección de Datos Paseo de la Castellana, N 41, 5a planta E - 28046 MADRID Tel 34/91/308.40.17 Fax 34/91/308.46.92	Mr. Javier APARICIO SALOM Sostituto Agencia de Protección de Datos Paseo de la Castellana, N 41, 5a planta E - 28046 MADRID Tel 34/91/308.45.79 Fax 34/91/308.46.92
--	--

**SVEZIA**

Mrs. Anitha BONDESTAM Rappresentante Datainspektionen Fleminggatan, 14 9th Floor Box 8114 S - 104 20 STOCKHOLM Tel 46/8/657.61.00 Fax 46/8/652.86.52	Mr. Ulf WIDEBÄCK Sostituto Datainspektionen Fleminggatan, 14 9th Floor Box 8114 S - 104 20 STOCKHOLM Tel 46/8/657.61.00 Fax 46/8/652.86.52
--	---

	Mr. Leif LINDGREN Sostituto Datainspektionen Box 8114 S-104 20 STOCKHOLM Tel 46/8/657.61.00 Fax 46/8/650.86.13
--	---

**REGNO UNITO**

Mrs. Elizabeth FRANCE Rappresentante The Office of the Data Protection Registrar Water Lane Wycliffe House UK - WILMSLOW - CHESHIRE SK9 5AF Tel 44/1625/53.57.11	Mr. Francis ALDHOUSE Sostituto The Office of the Data Protection Registrar Water Lane Wycliffe House UK - WILMSLOW - CHESHIRE SK9 5AF Tel 44/1625/53.57.11 Fax 44/1625/52.45.10
--	---



Fax 44/1625/52.45.10	
<b>ISLANDA</b>	
Ms. Sigrún JÓHANNESDÓTTIR Osservatore Ministry of Justice Data Protection Commission Arnarhvoll IS - 150 REYKJAVIK Tel 354/560.90.10 Fax 354/552.73.40	
<b>NORVEGIA</b>	
Mr. Georg APENES Osservatore Datatilsynet The Data Inspectorate P.B. 8177 Dep N - 0034 OSLO Tel 47/22/42.19.10 Fax 47/22/42.23.50	

Fatto a Bruxelles, 30 novembre 1998

Per il gruppo

*Il Presidente*

P.J. HUSTINX